Anno XXXV - Aprile 1960 Sped. in abbon. postale (gruppo 3°)

Perfice Munus!...

FORMAZIONE E ATTIVITÀ SACERDOTALE

RASSEGNA MENSILE DI VITA PRATICA PER IL CLERO

ATTI DELLA SEDE APOSTOLICA

LE ALTE METE DELLA PREDICAZIONE AL POPOLO DI DIO

L'Allocuzione del Sommo Pontefice Giovanni XXIII ai Quaresimalisti e ai Parroci di Roma

Diamo il testo della Istruzione con la quale il Santo Padre Giovanni XXIII ha dato illuminate direttive ai Quaresimalisti, ai Parroci e Vice Parroci di Roma, agli Alunni dei Seminari.

Diletti figli!

L'incontro odierno con i parroci, viceparroci, quaresimalisti e seminaristi della diocesi di Roma è un po' come la continuazione del Sinodo, di quel colloquio del vescovo con i suoi cari collaboratori più vicini, che tanta edificazione ed esultanza suscitò nel mondo intero; e di cui ancora Ci arriva l'eco molteplice.

Siamo passati poi attraverso giorni di letizia e di mestizia, così come accade quaggiù sovente anche nella Chiesa del Signore.

Vi diremo in confidenza che da qualche tempo, prima e dopo il Sinodo, Ci siamo applicati e Ci teniamo in familiarità di studio, e quasi in conversazione con tre grandi figure del ministero pastorale: un umile e semplice autentico figlio spirituale di San Francesco d'Assisi, S. Bernardino da Siena, e due vescovi che restano tuttora lo splendore della Chiesa di Dio: S. Antonino, domenicano, arciv. di Firenze; S. Lorenzo Giustiniani, canon. regolare di S. Giorgio in Alga, patriarca di Venezia, a cui il Nostro spirito è particolarmente devoto.

Insigni tutti e tre per i prodigi della loro sacra predicazione, che commosse tutta Italia. Tre astri di primaria grandezza che elevatisi su dall'orizzonte del secolo XV, continuano ad insegnare al clero ed al popolo cristiano edificando con l'esempio della santità, e trascinando con la efficacia irresistibile della loro parola nitida ed immediata.

Questi tre ecclesiastici precorsero il Concilio di Trento ed applicarono la pura dottrina della Sacra Scrittura, dei Padri e Dottori

della Chiesa alle esigenze pastorali del tempo loro, ma con variazioni così geniali da richiamare, anche ora, assai felicemente il clero di tutto il mondo allo studio ed all'apprezzamento del loro ministero.

Avremo forse una nuova occasione, diletti figli, di intrattenervi sopra queste pure sorgenti di celeste e umana sapienza. Lasciate che oggi vi tocchiamo del primo dei tre, il più umile di abito e di aspetto, il più anziano di età, ma il più ascoltato ed applaudito dal popolo cristiano. Diciamo San Bernardino da Siena, che ci dà la ispirazione opportuna per alcuni suggerimenti, che lui veramente preparò per i prelati della Chiesa di Dio: ma che amiamo confidare specialmente ai quaresimalisti. Essi in definitiva valgono per tutti i pastori d'anime.

A che cosa deve tendere la predicazione al popolo di Dio?, si chiede San Bernardino nel suo sermone v, articolo II, tomo VII.

E risponde: *docendo illuminare*: *verbo Dei consolari*: *et iuxta posse corrigere delinquentes.*

In verità quale magnifico programma, diletti figli! E per tutti, anche per voi seminaristi, quale incentivo ad applicarvi al perfezionamento di voi stessi, ed agli studi sacri per prolungare nel tempo questa triplice espressione di evangelica carità: illuminare, consolare, correggere.

I. - *Docendo illuminare animas.*

Diletti figli! Il predicatore ha un compito molto arduo. Perchè egli deve sforzarsi di assommare in sè le doti del maestro, dell'educatore, dello psicologo. Deve saper attirare la attenzione dei fedeli, guidare il sentimento, penetrare nelle coscienze, esporre la verità in forma convincente e graduale.

La esposizione della dottrina impegna non solo l'intelligenza del sacerdote, che deve esserne nutrito, ma il suo cuore, la sua sensibilità. Si esige nel maestro non tanto la locuzione letterariamente perfetta, quanto la parola precisa, teologicamente esatta e misurata.

In vista delle variazioni dell'uditorio, San Bernardino accenna ad un triplice grado di persone: i *simplices*, i *mediocres*, i *perfectiores*. La enumerazione è antica e notissima, ma ahimè spesso la si dimentica in fatto di cultura religiosa. Ciò che è assolutamente necessario per salvarsi, per accostarsi ai Sacramenti, per santificarsi, va trattato con particolare semplicità di parola, di immagini, come si usa nel conversare coi bambini.

Un piissimo vescovo ed eccellente oratore Ci raccontava di se stesso come da giovane prete gli venissero affidati i ragazzetti che si preparavano al seminario.

«Parlavo loro con semplicità massima — egli ci diceva — però sempre preparandomi anche in questo. Venuto su con gli anni, e mutatasi anche la qualità degli uditori mi accorsi presto che il metodo di parlare con estrema semplicità era il migliore per farsi intendere anche dai *mediocres* e dai *perfectiores*, che sovente pur

sono eruditi in profane discipline; ma in cose sacre ed alte ne sanno meno dei fanciulletti del catechismo.

Per altro dai tempi di San Bernardino ad oggi le cose sono mutate in meglio da tanti punti di vista, che non riteniamo necessario esporre.

Il *docendo illuminare* resta perciò valido in tutta la sua interezza. E ciascun sacerdote, pur attesi i molteplici impegni di ministero, che gli prendono tutte le ore del giorno, ed alcune della notte, deve far tesoro tremando del grave ammonimento del Santo Senese che dice: «Là ove cresce l'ignoranza delle verità religiose peggiorano i costumi».

Parlare semplice, dunque: parlare chiaro: illuminare, illuminare.

Dopo venti secoli di luce cristiana, ancora le tenebre avvolgono molte anime ed istituzioni umane. E non c'è da illudersi. Il compito grave che il Divino Fondatore affidò alla sua Chiesa richiederà una attenzione ed una applicazione sempre più conformi alle moltiplicate esigenze dei tempi.

Le parole di cui sono tessute le nostre prediche non sono nostre, ma dell'insegnamento celeste.

Nell'opera di illuminazione delle anime a noi affidate saranno stanche le nostre membra, e arida la nostra lingua prima che il compito sia perfezionato.

Siamo fedeli alle sante tradizioni degli oratori più celebri, che furono insieme dotti, pratici, e santi. Così gli antichi come i moderni: dai primi Padri della Chiesa fino a Bossuet: da San Bernardino, popolarissimo e attraentissimo, sino al Curato d'Ars.

Il Libro delle Divine Rivelazioni è là: l'insegnamento vivo della S. Chiesa, quasi scaturiente dal Cuore di Cristo, è per ciascuno di noi fonte inesauribile di altissima ispirazione.

II. - *Verbo Dei consolari.*

La parola di Dio è stata posta sulle labbra sacerdotali anche per consolare le anime meste e desolate.

La mestizia e la desolazione sono compagne inseparabili di chi non attinge dall'alto le divine speranze: questa traspare dagli occhi e dai volti; quella occupa i cuori. Ed è ben singolare, ed, in ogni caso, non è consueto per noi, il suggerimento di San Bernardino che la parola di Dio avrà l'effetto meraviglioso di consolare, quando la massima diligenza di ordine e tenuta splenderà nei templi, sugli altari, nella amministrazione dei Sacramenti, nel culto della SS.ma Eucaristia.

Ciò significa, dunque, che la parola del predicatore deve attingere motivo di armonia e di conforto da tutto il complesso di ciò che nella Chiesa fa impressione di ben disposto e di vera bellezza. Chi parla, chi istruisce trae motivo dall'arte, dalla liturgia, da tutto che nella Chiesa ha virtù di edificare e di commuovere.

Siamo fatti così. Un tocco d'organo, un canto collettivo, soave o poderoso, accompagnato o illustrato da una parola appropriata e serena — *est in dicendo cantus* — tutto vale alla vibrazione del

cuore, all'incoraggiamento, alla rinnovazione di uno stato d'animo bisognoso di coraggio e di pace.

L'occhio del pastore e dell'oratore sacro sa penetrare con amabile e rispettosa descrizione nelle case dei suoi figli e fedeli: egli conosce le spine più pungenti che feriscono il corpo e lo spirito. Sono il segno del sacrificio che accompagna ogni povera vita umana. Dietro la porta d'ingresso di ogni famiglia sta figurata una croce, il cui segno misterioso riassume quanto di fatto è più sostanzioso e più meritorio nei riferimenti del tempo e della eternità.

Sono sempre vere le parole del Pontefice Leone Magno: «*Totius temporis est pie vivere: totius corporis crucem ferre*».

Quale conforto in queste parole: ma anche nel ripeterle quanto garbo e quanta maestria occorrono al sacerdote eloquente e pio!

Oh! che felici espressioni, su questo punto di consolare le anime meste e desolate, questo nostro caro San Bernardino ci ha trovate: «Il Signore dice "*Ego sum ostium: per me si quis introierit salvabitur, ingredietur et egredietur et pascua inveniet*" (*Io.* 10, 9). Entrerà per contemplare la divinità di Cristo: uscirà per contemplare la sua umanità: ed entrando ed uscendo si troverà preparato il pascolo di consolazioni e di delizie ineffabili.

Il pastore buono e discreto — dicasi pure, l'oratore sacro — offrirà talora alle sue pecore luoghi ombrosi e riservati, a loro refrigerio: tal'altra tappeti di molli erbe a riposo, oppure melodie soavi a lenire le pene fastidiose della vita, mentre colla dolcezza della zampogna parlerà loro come amabilmente e dolcemente cantando. Le pecorelle trattate così giocano e saltano: ed i pastori approfittano per recare loro motivi di consolazione e di giocondità».

Sin qui San Bernardino alla lettera dei suoi insegnamenti: *quod praelatus debet maxime verbo Dei consolari animas moestas et desolatas.*

III. - *Iuxta posse corrigere delinquentes.*

Che cosa dire circa il terzo punto? Grave avvertimento è pur questo: correggere i peccatori secondo tutte le possibilità messe a nostra disposizione.

Diletti figli! Non vi occupate a porre in troppa evidenza gli aspetti negativi della vita. Nel Breviario di questi giorni leggevamo il racconto del primo delitto che travolse il primo ceppo familiare: la uccisione di Abele.

Da allora, lungo tutti i secoli della storia umana, l'abuso del libero arbitrio ha prodotto disavventure spiacevoli e squilibri penosissimi.

Conoscere le situazioni; valutarle senza accentuazione; proporre i rimedi adatti; confidare nel misterioso, ma sicuro intervento della grazia divina: questo il compito primo di chi vuole combattere il male e circoscriverne le conseguenze deleterie.

Anche in questo, come in tutto il resto, bisogna operare con chiarezza e nella calma assoluta: cioè: *iuxta posse.*

Parole sgarbate, colori foschi, polemica pungente non stanno bene su labbra sacerdotali. E neppure è necessario insistere su

descrizioni e specificazioni del male, su cui ama soffermarsi la morbosità dei deboli. Un tocco e nulla più. Una parola, non due.

La condotta intemerata del perfetto ecclesiastico, lo spirito di preghiera, la carità a tutta prova, la signorilità del tratto: questo conta come prezioso antidoto ai mali di quaggiù.

L'umile e potente Francescano, il flagellatore intrepido dei vizi del suo secolo, al cui pensiero Ci siamo ispirati, ha per tutti, vescovi, pastori d'anime, oratori sacri un ammonimento: quello del Signore al profeta Micheas: «*Pasce populum tuum in virga tua: gregem haereditatis tuae*» (*Mich.* 7, 14).

Ma insieme il pastore, l'oratore sacro, deve temperare il rigore della sua correzione col lenimento della interna pietà o compassione. Tenga egli il bastone del comando nella sua robustezza di padre, ma tenga in petto un cuore di materna compassione. Vi ha di coloro che sotto il pallio dello zelo e del fervore eccedono e si lasciano agitare da uno spirito di indignazione e di furore, e credono con ciò *obsequium se praestare Deo.* Si sbagliano, come coloro che per converso volgono la parola della correzione in parola di tacita permissione.

San Bernardino termina il suo sermone con parole amare rammentando le condizioni del secolo: non senza darci però una espressione esatta e pittorica del buon pastore e del buon predicatore della Quaresima e di tutto l'anno.

I segni del buon pastore sono: *panis in pera; canis in fune; baculus cum virga; cornu cum fistula.* Il che è quanto dire: pane nella bisaccia, cioè la predica nella memoria; il cane tenuto alla corda, cioè lo zelo colla misura; il bastone colla verga, cioè l'autorità grave e la correzione discreta; il corno colla fistula, cioè il timore del giudizio divino colle speranze delle divine misericordie.

«*Haec sunt vasa pastoris boni* — parole conclusive del grande predicatore e Santo Senese — *vasa quae auferuntur a pastore ignorante et stulto*».

Parole un po' dure in verità queste ultime: ma che perdoniamo volentieri all'apostolo così immaginoso e così dolce della devozione al SS. Nome di Gesù, a cui sia gloria, onore ed esaltazione nei secoli.

Diletti figli! Vi salutiamo lietamente, augurandovi buona e santa quaresima vissuta in grazia celeste ed in godimento di buon servizio del Signore.

★ **Volete dare una dimostrazione di simpatia a « Perfice Munus »?**

RINNOVATE SOLLECITAMENTE E PROCURATELE UN NUOVO ABBONAMENTO!

Ancora sulla esposizione delle immagini!

Sempre se Perfice munus! è così buona da voler publicare. Ci riferiamo nello scritto attuale, a ciò che fu pubblicato, sullo stesso argomento, a p. 279, n. 5, maggio (D. Tallandini), p. 399-400, n. 7-8, luglio-agosto (P. Nanni), a p. 606, n. 11 novembre (Mons. Venditti) del passato anno. Prima però di rispondere direttamente a Mons. Venditti, teniamo a sgombrare il terreno da alcune possibili prevenzioni: a) facemmo le nostre osservazioni l'altra volta unicamente perchè convinti di indicare la verità, cioè senza spirito polemico. La stessa cosa intendiamo ora. Perchè la polemica non giova ad alcuno ma giova invece la ricerca della verità; b) fummo allora schematici volutamente perchè ci parve verità ciò che dicemmo e poi perchè volemmo chiarire soltanto quei punti toccati da D. Tallandini. Vedendo ora che la cosa è stata ripresa e riproposta sentiamo il dovere di una risposta più dettagliata.

1. Inizio dall'ultima osservazione di Mons. Venditti. Egli afferma che D. Tallandini, nella sua soluzione, « rimetteva la decisione agli interessati Ordinari ». Noi questo non vediamo come possa essere dedotto dalla detta soluzione. Infatti egli, dopo aver dato torto al Superiore regolare esente, mette questa frase: « Se la vedranno comunque *in jure* gli interessati ». Questi interessati, in caso, chi sarebbero? I rispettivi Ordinari, stando a Mons. Venditti. Ammettiamolo. Ma allora ci chiediamo: cosa si fa, prima si dà torto e si dà con certezza, ad uno; a lui si minacciano sanzioni (minaccia certa); si ingiunge la rimozione della statua (ingiunzione perentoria e assoluta) e poi si vuole imboccare il comodo buco: però poi se tutte queste cose *certe*, siano basate su un diritto parimenti certo o meno, se la vedranno i rispettivi Ordinari? Quindi per noi D. Tallandini, pur usando una frase del genere, non rimette niente agli Ordinari, o è un rimettere che dice nulla, perchè per lui, e si noti tutta la soluzione, il Superiore agì male, fece bene il Rettore di chiesa reclamando e meglio fece il Vescovo col suo intervento.

2. Dal momento poi che abbiamo iniziato rimettendo in causa tutto il procedimento; e dal momento che il solutore rispondeva affermativamente ai due quesiti a lui posti: « poteva il Vescovo dare questo comando?; è tenuto il Superiore della chiesa esente a obbedire? », non dispiaccia un piccolo richiamo a qualcuno almeno di quei Canoni e di quelle norme che dovevano essere tenuti presenti per discernere *globalmente*, se l'intervento del Vescovo fu giudiricamente preciso o meno.

In forza del c. 615 l'Ordinario diocesano può intervenire nelle cose riguardanti le case e le chiese dei Regolari esenti solo in quei casi sanciti dal Codice stesso. Tali casi eccettuativi non sono alea-

tori, non possono essere dubbi, ma sono tassativi; sono essi e non altri. Si possono leggere presso alcuni provati Autori (1). E si noti pure che in caso di contestazione non sono i Regolari a dover provare la loro esenzione ma chi la contesta; e giudice che sentenzia in merito non sarà mai il Vescovo, bensì la S. Sede (2). Si vegga se il caso nostro è uno di quelli che il Codice pone sotto il Vescovo: l'esposizione di una statua consueta! Si vuole forse, per sfuggire a questa verità, fare appello al c. 617 § 1 e 2? Ma, pur lasciando da parte ogni altra obiezione che farebbe al proposito, noi ci fermiamo sulla parola « abusus », che darebbe al Vescovo facoltà di un intervento. Ebbene lo « abusus » per sè è un delitto, è dunque una infrazione alla legge (3). Il che presupporrebbe una legge chiara, una legge certa. La si ha nel caso nostro? Affatto! Ma ammettiamo, per una pura ipotesi, che esso fosse un abuso. Era per questo concesso al Vescovo un intervento del genere? No! Se la casa regolare è formata egli al più avrebbe potuto ammonire il Superiore e, se costui non avesse ascoltato il suo monito avrebbe avuto il diritto di ricorrere alla Santa Sede; se la casa non è formata, « interim, idest dum ad S. Sedem recurrit, si monitus Superior non providerit, potest providere, quo significatur non posse Ordinarium stricte punire regularem exemptum, aut communitatem exemptam, sed necessitati et bono animarum subvenire posse per decretum administrativum » (4). E questo ultimo, si noti bene, è a lui concesso qualora « abusus irrepserint et fidelibus scandalo fuerint ». Cosa affatto dimostrabile nel caso in parola.

3. Veniamo ora ad una dettagliata risposta a Mons. Venditti. Il Vescovo, minacciando sanzioni, ingiunge al Superiore regolare di rimuovere dalla sua Chiesa la statua di S. Rita.

Affermando come fatto certissimo che un tale intervento sarebbe stato un patente abuso di autorità se si volesse giustificarlo in base ai §§ 1. 2, e 3 del c. 1279, tanto è vero che sia D. Tallandini come Mons. Venditti escludono questo, rimane come punto di appoggio il § 4 dello stesso canone, cioè la *benedizione* della statua. Per procedere con ordine facciamo allora una duplice ipotesi:

a) quel Superiore benedisse la statua prima di esporla;

b) non la benedisse.

La prima: ammesso, ma affatto concesso, che detta benedizione sia una cosa necessaria per una statua da esporsi alla pubblica venerazione, e insieme che essa sia riservata al Vescovo, essa, una volta data, anche da un semplice sacerdote, neppure delegato, è valida an-

---

(1) Cfr. Vermersch - Creusen, S.J., Epitome Juris Canonici, tomus I, n. 718 (Ediz. del 1924).

(2) Da Coronata, Institutiones J. Canonici, V. I. n. 623: « Non ergo, ut quidam voluerunt, si aliquando quaestio oriatur de exemptione eiusque extensione probare debent regulares sibi exemptionem competere; onus probandi ad avversarium spectat ».

(3) Cfr. Da Coronata, o. c., v. I, (p. 813) n. 624.

(4) Da Coronata l. c.

che se illecita. Dunque la statua esposta è benedetta! Basta a convincersene leggere il c. 1147 § 3.

Tutto dunque doveva finire con un richiamo a osservare le norme del diritto!

La seconda ipotesi: la ingiunzione vescovile presuppone come certi tre punti: necessità della benedizione per la statua; essa riservata al Vescovo; permesso del Vescovo per esporre immagini consuete e conformi all'uso approvato dalla Chiesa. Questo ultimo punto lo omettiamo. Esso, come già ricordato, è pacifico e per noi e per i nostri cari avversari. I primi due punti dunque.

1°) E' necessaria la benedizione delle immagini sacre da esporsi al culto pubblico? Il c. 1279 § 4 dice: « Si imagines, publicae venerationi expositae, solemniter benedicantur ». In senso letterale è ovvio, è inequivocabile: « si benedicantur »! Si vuole portare un dubbio sulle parole chiare, perchè il Rituale Romano, ultima edizione approvata da Pio XI, al Tit. VIII, capo 25 dice (cito da Mons. Venditti) che le immagini destinate alla pubblica venerazione vanno benedette. Come si vede il Rituale omette il « si ». Allora conclusione: « benedicantur »! Non siamo d'accordo. Ci si fonda su un Rituale? Ci fondiamo pure noi su di esso. Il Rituale Romano-Serafico al Tit. IX, capo III, articolo III, porta: « Si imagines, publicae venerationi expositae, solemniter benedicantur ». Esso è approvato dal Card. Cicognani Prefetto della S.C. dei Riti in data 25 ottobre 1955. Ma poi possiamo supporre che un Rituale abbia voluto correggere il Codice, così quasi nascostamente? Non avrebbe almeno dovuto notarlo? E che del resto tale correzione non vi fu, lo dimostra il Rituale Serafico di edizione più recente (5) dotato di tutte le consuete approvazioni ecclesiastiche. Ebbene si ammette che sotto questo aspetto, non vi fu alcuna infrazione da pare di quel Superiore? Si riconosce che il codice non obbliga una tale benedizione? Questo almeno è *certo*!

2°) La benedizione riservata al Vescovo. I) Il primo argomento per contestare tale asserzione lo desumo, con buona pace di Mons. Venditti, proprio dagli Autori. E' « infirmissimus » questo « locus »? Affatto! Per lei, Monsignore, non è chiaro a chi si riferisca il termine « Ordinarius » del § 4 del c. 1279? Io ragiono così: lei non ha trovato un Autore, se si eccettua lo Agius, che dica al contrario di quelli da noi citati nel nostro scritto antecedente e di tutti gli altri, in Diritto come in Morale, quando su un punto dubbio (per lei dubbio), tutti o quasi tutti gli Autori convengono, la loro convenienza non è « infirmissima » o peggio ancora non può essere paragonata alla nostra (almeno io non mi sento di paragonarla alla mia!). Lei deve

---

(5) E notiamo inoltre che anche l'Ediz. del 1931, la prima dopo quella del 1909, del Rituale Serafico, nel Titol. VIII, Capo III, artic. III, porta le parole del canone 1279, § 4, precise, così come fa l'Ediz. del 1955 citata nel testo. E' una riprova questa, dal momento che anche l'Ediz. del 1931, porta tutte le ecclesiastiche necessarie approvazioni, che non vi fu correzione da parte della S. C. dei Riti, e che se l'Edizione citata da Mons. Venditti scrive così, si deve pensare ad una svista.

convenire che essi almeno fondano una ottima probabilità. Almeno questo! Per noi già essa è più che probabilità (6).

II) Ma perchè vogliamo creare qui una difficoltà che il codice non crea? Prendiamo infatti il § 4 del c. 1279, mettiamolo al vaglio del c. 198. E avremo che « ubi lex non distinguit nec nos etc. ». Che se poi nel § 4 il termine « loci », non lo troviamo ma lo supponiamo, siamo costretti a concludere che il Codice lo omise. E perchè lo avrebbe fatto? Per brevità? Sembrerebbe puerile per un tale volume; perchè era chiaro dal contesto? E ammettere questo, nella nostra discussione, diviene una aperta petizione di principio!

III) Un ultimo argomento lo prendiamo dal c. 1156, a cui ci riporta Mons. Venditti, e che escludeva D. Tallandini. Quegli afferma che è il Vescovo che deve benedire perchè trattasi di « un oggetto che, anche in una chiesa esente, ha molta relazione ai fedeli diocesani ». Il canone in parola dice: « Ius benedicendi locum sacrum, si ad religionem clericalem exemptam pertineat, ad Superiorem malorem spectat ». Se a lui si concede di poter benedire il luogo sacro ove i fedeli vanno a pregare, ove si svolgono le sacre funzioni, è poi cosa che esorbita la sua competenza il poter benedire una statua che si pone in detto luogo? Se ha relazione con i fedeli diocesani una statua, molto più lo è una chiesa! E il Codice la concede. Negherebbe poi di benedire una statua!

Per noi *è certo* che non è riservata all'Ordinario diocesano la benedizione di detta statua. I nostri cari amici, anche se non vogliono riconoscere la certezza, sono però costretti almeno a riconoscere che è dubbio, e non poco, il « ius » del Vescovo. E allora si può chiamare trasgressione di una legge l'azione di quel Superiore? « Leges, etiam irritantes et inhabilitantes, in dubio iuris non urgent », c. 15. E anche questo deve essere un punto acquisito come certo. Si può giustificare, come fece D. Tallandini, difeso a sua volta da Mons. Venditti, l'intervento del Vescovo? un intervento fatto con minaccia di sanzioni? La pena presuppone un « delictum »; esso « certo commissum », c. 2233, § 1. Esso, nel caso esaminato, non esiste affatto.

E allora vede, Monsignore, non ci rimane che concludere come concludevamo l'altra volta: è vero, ogni attrito va evitato, ma il primo olio adatto a lubrificare gli ingranaggi è dato dalla reciproca osservanza delle leggi. Ognuno al suo posto; nessuno calpesti i diritti altrui. Perchè se in ogni cosa è la « caritas » che deve prevalere, essa non va disgiunta dalla « veritas », e anche dalla giustizia, virtù pure essa cristiana.

P. Giuseppe Nanni, O.F.M.

---

(6) Cito dal Noldin, v. I, De principiis, n. 10, 6: « Ex auctorum fere omnium casuistarum comuni sententia usque adeo probabilia sumuntur argumenta, ut nisi plane gravis et nemini observata ratio aut auctoritas, sed clara atque perspicua obstet, illis refragari temerarium est ».

Lezioni del primo notturno nei doppi di prima e seconda classe

Il Decreto generale della S.R.C. del 23 marzo 1955, al t. IV, 14 dice: In festo sanctorum lectiones I nocturni, si propriae assignatae non habeantur, sumuntur de Scriptura occurrenti: his deficientibus, sumuntur de communi.

Tale norma si applica anche nei doppi di prima e seconda classe e nelle feste della SS. Vergine? I vari calendari liturgici non sono tutti d'accordo su questo punto. Mi sia permesso di esprimere la mia opinione e di esporre gli argomenti che la convalidano.

Si deve partire dal principio che il Decreto è riformatore e che quindi ogni punto deve apportare qualche cosa di nuovo, qualche innovazione. Perciò anche il n. 14 del t. IV deve riformare qualche cosa sulle lezioni del I Notturno. Ora se in tutte le feste di prima e seconda classe come pure in quelle della SS. Vergine si devono, in mancanza di lezioni proprie, dire le lezioni del comune, che cosa direbbe di nuovo il citato testo? Direbbe ne più ne meno quanto già è stabilito da AVB, Add. et Var. Brev., I, 4. Quindi quel numero 14 sarebbe del tutto superfluo. Di conseguenza, se si vuole dargli un contenuto riformatore, come lo ha ogni altro numero del Decreto, si deve logicamente concludere che anche nei doppi di seconda classe e nei doppi maggiori della SS. Vergine privi di lezioni proprie al I Notturno, bisogna dire le lezioni della Scrittura occorrente, come nel Proprio del Tempo.

Pensiamo che il termine Sanctorum includa anche la SS. Vergine; infatti anche il n. 5 del Tit. IV evidentemente con detto termine designa tra i Santi anche la Vergine Maria.

Non abbiamo difficoltà, anzi ci pare molto conveniente, che i doppi di prima classe, in mancanza di lezioni proprie abbiano sempre lezioni del Comune, in conformità all'Ufficio tutto festivo (t. IV, 12 a).

L'argomento veramente probativo ci pare solo quello suesposto. Tuttavia ne aggiungiamo qualche altro che confermi la nostra opinione.

Se c'è ripugnanza che un doppio di prima classe abbia lezioni della Scrittura occorrente, non si può affermare lo stesso per i doppi di seconda classe, il cui Ufficio non è più tutto festivo, ma lo è solo in parte (t. IV, 12 b).

Un motivo per giustificare l'innovazione portata è quello di evitare l'eccessiva ripetizione delle lezioni del Comune e si dia un maggior respiro alle lezioni della Scrittura occorrente.

La nostra opinione è rispecchiata da una risposta della SRC data a Grenoble (12-10-55, X a: in Revue de Droit Canonique, 1965, 167) e dal Decreto di approvazione data dalla medesima S. Congregazione al Proprio di Piacenza (10-10-55); in detto Proprio ai doppi di prima classe sono assegnate lezioni del Comune e a quelli di seconda classe lezioni della Scrittura occorrente.

Notiamo infine che il nostro giudizio è condiviso anche da altri Autori. Cf. Schmidt, in Periodica de re can. mor. lit. 1956, pp. 255-256) Trimeloni, Compendio di Liturgia pratica, 85; Dell'Oro, La semplificazione delle rubriche (di imminente pubblicazione).

Sac. L. Trimeloni, Sac. Sales.

Questioni proposte

Alcuni quesiti.

1) *In questa diocesi, durante il novenario del S. Natale, in tutte le chiese parrocchiali si celebra di buon mattino la cosidetta messa aurea e coram Exposito, cantata in terzo. Si legge la messa «Rorate» con gloria e credo, l'orazione del SS.mo senza la imperata* simpliciter *e sermone dopo il vangelo. Da sempre questa messa votiva privilegiata è stata celebrata così, in tutti i giorni della novena, anche nelle tempore occorrenti, vigilia e domenica, una una o due. Dopo le nuove regole liturgiche alcuni opinano che la detta messa non si può celebrare più nei giorni delle tempora, le domeniche e la vigilia. Hanno costoro ragione?*

2) *Ancora alcuni sono di opinione che la imperata* simpliciter *sia da ommettere nella messa conventuale, come si omette la commemorazione del semplice occorrente. Va bene?*

3) *La calendazione della messa celebrata è da scriversi dal sacerdote, che ha celebrato la messa, in questo modo: Ego N.N. celebravi, o basta che si faccia dal P. sagrestano in modo indiretto: «Sac. N.N. celebravit», specialmente nelle comunità religiose?*

4) *Vi è differenza tra il presbyter assistens nella messa pontificale, e il presbyter assistens nella messa novella o ad istar novellae, cioè giubilare?*

5) *Quali indulgenze si annettono alla corona del S. Rosario, benedetta da un religioso domenicano o da altro avente facoltà, servendosi dell'orazione, e non di semplice croce, del Rituale Romano? (Appen. n.* 35)?

6) *Adhuc. In questa diocesi vi è usanza che nella festa del santo titolare o patrono nella messa cantata, terminato il credo e detto dal celebrante Oremus, si sospende la messa e preso in mano dal celebrante il reliquiario, si rivolge coi ministri verso il popolo. Frattanto il clero esce unus post alium dal coro e, fermi tutti in semicerchio, fanno genuflessione e si accostano a baciare la reliquia. Terminato l'osculum, ripetuta insieme la genuflessione, ritornano in coro e si prosegue la messa. Desidero sapere se questa usanza sia in regola, non avendo trovato mai una norma da osservarsi in nessun liturgista: Baldeschi, Menghini ed altri. Qualora fosse legittima o tollerabile, il modo di farla è corretto, o si deve osservare*

la cerimonia, prescritta da tutti i liturgisti, nella distribuzione delle candele, delle ceneri e delle palme?

R. - 1) La messa votiva « Rorate » secondo le nuove disposizioni è proibita soltanto alla domenica e si canta l'orazione del SS. Sacramento sub unica conclusione con l'orazione della Messa, sempre che la Messa sia celebrata « coram SS. Sacramento esposito ». Nelle ferie delle tempora la Messa è permessa, aggiungendo l'orazione del SS. Sacramento come si è detto sopra. Alla vigilia di Natale la Messa è proibita e ci si regola come alla domenica.

2) Colletta alla Messa conventuale. Con l'Istruzione del 3 settembre 1958 la Messa conventuale letta segue la regola delle Messe lette; quella cantata o solenne pure la regola della Messa cantata o solenne non conventuale. Non è ammissibile l'omissione della colletta simpliciter imperata solo per il carattere della Messa che è conventuale.

3) La notificazione dell'avvenuta celebrazione della Messa è sufficiente che venga fatta dal P. Sacrista in modo indiretto.

4) Prete assistente. Il prete assistente nella Messa pontificale è il canonico che riveste la maggior dignità nel capitolo della cattedrale.

Per la Messa solenne il prete assistente lo può fare qualsiasi sacerdote.

5) Indulgenze annesse alla corona del Rosario.

Trattandosi di indulgenza particolare, bisogna rivolgersi ai PP. Domenicani, dato che tale indulgenza non è elencata nell'Inchiridion indulgentiarum.

6) Interruzione di Messa. L'unica ragione che consente l'interruzione della Messa è la predicazione della divina parola (il che deve avvenire dopo il vangelo cantato dal diacono e non già dopo il Credo); altre ragioni non vi sono, a meno che siano suggerite dal rito speciale della Messa (come nella Messa degli sposi).

Croce sull'altare.

E' permesso o proibito il Crocifisso posto direttamente sul Tabernacolo ove è custodito il Santissimo?

R. - Il posto della croce è tra i candelieri, al centro; il Barin nella sua opera al 1° vol. pag. 223 dice: « Se non è possibile, per la struttura dell'altare, tenere la croce tra i candelieri è concesso collocarla sopra il tabernacolo, ma non mai davanti alla porticina del medesimo o sotto il baldacchino dove si espone il SS. Sacramento (decr. 4136 ad 2); quindi il crocifisso si eleverà o dietro il tronetto o davanti il medesimo; se non vi fosse altro luogo acconcio, sulla base del trono si applicherà apposita mensola per la croce ».

Fiori sull'altare.

Sono permessi o proibiti i mazzi di fiori sopra il Tabernacolo?

R. - I fiori si collocano o tra i candelabri o sui gradini inferiori della mensa e non in altri posti; se l'altare è privo di gradini superiori, sarà opportuno che una striscia di tavola della lunghezza della mensa sia collocata nel fondo della medesima « ut super ea candelabra et vascula cum floribus consistant, uti plurium fert ecclesiarum usus », l.c. pag. 226.

Preci leonine.

Nelle Messe lette quando vi è predica o spiegazione del Vangelo è permesso omettere la recita delle solite preci Leoniane?

R. - Su questo argomento si è già risposto in senso negativo; i richiedenti possono rivolgersi all'Ordinario, se lo credono, e chiedergli di ottenere dalla S. Sede l'indulto in tal senso, come hanno fatto parecchie diocesi.

Festa patronale.

La domenica 18 ottobre c. anno, III dom. di ottobre, XXII p. Pentecoste, festività di S. Luca, coincideva qui in paese con la festa patronale (rito doppio di 1ª classe, e giornata missionaria: ora chiedo quali commemorazioni vanno fatte nei primi vespri, lodi, nella S. Messa e nei secondi Vespri. Quale prefazio va detto? (della SS. Trinità). Ho fatto una sola comm. della domenica in ogni caso suddetto. Va bene secondo le ultime disposizioni in materia?

R. - La festa patronale esclude la ufficiatura di S. Luca che viene trasferito al giorno dopo. Trattandosi di festa di rito doppio di 1ª classe (come suppone il richiedente) in occorrenza con la domenica e con la ricorrenza della giornata missionaria mondiale si doveva solo commemorare la domenica perchè il rito doppio di 1ª classe ammette solo le commemorazioni che non si devono omettere mai (D.G. rit. III, n. 2) tralasciando la recita della colletta « pro fidei propagatione »; il prefazio doveva essere quello proprio della festa patronale, in sua mancanza quello comune (D.G. III, 56).

Lezioni del breviario.

Il compilatore del Calendario Liturgico Torinese non ha commesso un errore al 29 ottobre indicando la lezione « Antiochus »? le lezioni del libro dei Maccabei non si leggono forse ciascuna al proprio giorno senza trasferirle?

Perchè poi l'omissione della seconda settimana di novembre, come è segnato nello stesso calendario al 7 novembre?

R. - Il richiedente ha perfetta ragione di segnalare l'errore del calendario di Torino al giorno 29 di ottobre; come giustamente osserva, le lezioni sono *sempre* del giorno corrente, a meno che vi sia qualche segnalazione particolare sul calendario (quest'anno è esclusa tutta la 5ª settimana di ottobre).

La ragione della soppressione della seconda settimana di novembre va ricercata nella rubrica del breviario al sabato prima della 2ª domenica di novembre che dà le norme da seguire in tal caso.

Messa esequiale.

Si può al lunedì di Pasqua cantare una Messa esequiale, che non si potè celebrare nel triduo maggiore della settimana santa?

R. - Pur essendo trascorsi i due giorni dalla morte della persona, a motivo che la causa impediente la celebrazione della Messa esequiale è da ricercarsi nelle disposizioni delle rubriche (OVM. III, 4), al lunedì di pasqua si può cantare la Messa esequiale di un defunto deceduto negli ultimi tre giorni della settimana santa.

Amministrazione dei sacramenti ad ammalati.

Il rituale romano, per l'assistenza agli ammalati prescrive tre volte il Confiteor: alla Comunione, all'Estrema Unzione; alla Benedizione Papale; inoltre prescrive l'Asperges alla Comunione ed alla Estrema Unzione: che cosa si può omettere quando i tre riti vengono compiuti di seguito?

R. - Se l'amministrazione della S. Comunione, dell'Estrema Unzione avvengono nello stesso tempo, è chiaro che il « Confiteor » deve recitarsi una volta sola e così pure l'aspersione avviene una volta sola; se anche la benedizione papale si impartisce in quella stessa occasione, si ritiene che il « Confiteor » debba recitarsi ugualmente perchè connesso col rito della Benedizione papale. Il Rituale considera le tre funzioni separate una dall'altra.

Rosario durante la Messa.

E' di attualità la recita del S. Rosario (anzi di obbligo) durante il mese di ottobre mane dum Missa celebratur (*Ex decr. Leonis Pp. XIII,* 20 *Augusti* 1885, 26 *Aug.* 1886 *et* 15 *Aug.* 1889)?

R. - Tale pratica non può più essere eseguita a norma dei decreti di Papa Leone XIII perchè l'Istruzione del 3 settembre 1948 al n. 12 dice che i pii esercizi (come è il S. Rosario) o precedono o seguono l'azione liturgica (come è la S. Messa).

Sopratovaglia.

E' di obbligo togliere la sopratovaglia dall'altare prima della Benedizione privata? Si può distribuire la S. Comunione ai fedeli post Missam con la sopratovaglia (oltre le tre richieste per la celebrazione della S. Messa)?

R. - Quando si svolge una funzione all'altare il sopratovaglia deve sempre essere tolto; scopo del medesimo è di preservare la mensa dell'altare dalla polvere nel tempo in cui non vi sono funzioni nella chiesa; nel caso sia prima di accendere le candele per la benedizione come per l'amministrazione della comunione bisogna togliere il sopratovaglia.

D. A. TALLANDINI

Per la conversione dei Giudei.

Ho letto due volte in una qualche rivista — forse Perfice Munus — che in questo momento più non trovo — anzi ne ho fatto annotazione in un messalino, che non è più in mie mani — che cioè il S. Padre, o Chi per Lui, ha disposto il cambiamento del tenore dell'ottava delle « orazioni solenni » del Venerdì Santo, di quella, vale a dire, per la conversione del popolo ebreo.

In aiuto alla mia dimenticanza ho interpellato due altri sacerdoti, ma questi non sapevano nemmeno che il cambiamento in parola fosse mai stato ordinato.

Ora prego loro di favorirmi il cambiamento, che più non trovo, nel suo tenore ufficiale. Esso risale alla passata primavera.

R. - Certo il proponente del caso si meraviglierà anche di me, come si è meravigliato di altri due sacerdoti, all'uopo interpellati per la loro ignoranza circa la materia, *de qua loquitur.*

Ma che posso farci, se, consultando recenti libri e riviste (in modo speciale il « Perfice Munus »), non ho trovato quel che egli ha letto?

Ciò è inesplicabile, tenendo presenti i can. 1257, 1259, 1261 del Cod. D. C., le gravissime parole delle Encicliche *Mediator Dei* del 20-11-1947 e *Musicae Sacrae* (25-12-1947), i sermoni pontifici tenuti a Roma ai membri dei due Congressi di Liturgia il 2-11-1954 e 22-9-1956, specialmente poi dopo il severo richiamo del S. Officio 24-2-1958.

Per una parziale riforma dell'atto di Consacrazione al S. Cuore, c'è stato un documento della S. Penitenzieria Apostolica (A.A.S. 22-8-1959); e si sarebbe fatta senza solennità una innovazione così importante come quella del caso?

Che non si sia confusa tale riforma colla spiegazione del senso dei *perfidi* giudei e della *perfidia* giudaica (fatta dalla S. C. dei Riti) colla soppressione della ottava delle solenni preghiere del Venerdì Santo, che contiene quelle parole sottolineate?

Sentiremo e ringrazieremo qualcuno che sarà più fortunato di me.

Mons. Donato Venditti

Casus conscientiae

De iniusta damnificatione.

Valde productos nocturnos caninos concentus saepissime ferre cogitur Rusticus pharmacopola. Singulis enim fere noctibus, verno praesertim atque aestivo tempore, non pauci canes in eius urbanum horticulum, saepibus perfossis, undique conveniunt, suisque latratibus gannitibusque nocturnam quietem ita perturbant, ut Rusticus somnum capere nequeat prorsus.

Quid agat Rusticus? Frustra saepibus appositis impedimentis, carnea frustilla arsenico infusa iuxta saepes dispergit. Sequentem noctem in Morpheos amplexu totam pacifice ducit: summo vero mane rumor in pago diffunditur quosdam vel pretiosos canes veneficio interiisse, furentibus eorum dominis. Gaudet Rusticus suamque agendi rationem alto silentio tegit.

Num recte egerit Rusticus; num aliqua sarciendi damna obligatione devinciatur.

SOLUTIO

I. Ni alia minus damnifica ratione a proculdubio gravi incommodo se se liberare valuerit Rusticus, eius agendi rationem nemo iure carpit. Ne enim domini canum ipsorum interitum devitarent eorum nocturnos valde productos conventus Rusticus ferre cogebatur! itemque horticulum suum muro circumcingere non iubebatur. Praeterea, domini canum damnum sibi ipsis imputent, nempe ob neglectam eorum custodiam.

II. Quia igitur Rusticus, venenosam dapem apponendo, iure suo usus est, nempe defensionis, suam agendi rationem alto silentio tegere valet, nullaque sarciendi damna, ante iudicis sententiam, obligatione devincitur. Damni enim causa quidem fuit, non autem causa formaliter iniusta.

Prof. A. Gennaro S.d.B.

Igiene personale e castità

Lucius sacerdos meminit Professorem Theologiae Moralis, virum doctrina et pietate valde clarum, haec docuisse: «Dummodo recta intentione agatur, licet genitalia aspicere et tangere ut lotioni provideatur. Quod si, ad lotionem perficiendam, aqua et sapone genitalia tanguntur et perfricantur ita ut facillime erectio sequatur, de hoc nihil curandum dummodo absit periculum consensus. Imo si iidem tactus et perfricatio protrahuntur (tamen non ultra quod requiritur ad lotionem), et interim pollutio sequitur, quae natura sua physicam delectationem gignit, nullum fit peccatum modo absit consensus in delectationem, ita ut vere dici possit delectationem mere permitti eamque adesse praeter voluntatem (sicut, per analogiam, non peccat mulier quae vere invita vim patiatur et delectationem physicam experiatur, quin tamen velit)».

Potestne haec doctrina, cum mica salis intellecta, tuta conscientia teneri?

1. - In alcuni appunti ciclostilati, dati da un espertissimo Professore di Teologia morale ai suoi scolari, leggiamo queste direttive che, pur sembrando «grosso modo» simili a quelle esposte nel caso, si distaccano invece da esse per alcune caute precisazioni.

«Non è mai permesso — vi si dice — cercare di procurarsi delle eccitazioni per goderne, al di fuori del fine (cioè a dire della legittima generazione) per cui Dio ha voluto questi godimenti. Ma, forse, è permessa una eccitazione che non si cerca per se stessa, almeno presentemente, che però si prevede congiunta al pericolo di consentirvi?

«L'azione è permessa solo mediante certe riserve e condizioni importanti a conoscersi. Gli esempi chiariranno la cosa.

a) L'intenzione dev'essere retta: cioè non bisogna che vi sia un pensiero secondario, e come un desiderio nascosto, di procurarsi indirettamente una cattiva eccitazione.

b) L'azione dev'essere utile, se non anche necessaria; altrimenti non vi sarebbe un motivo sufficiente per permettere a queste circostanze di svolgersi.

c) Quanto più il legame è stretto — il legame di causa a effetto — tra l'azione e le sue conseguenze, tanto più i motivi per porre l'azione devono essere gravi.

d) Quanto più è grande per me il pericolo di abbandonarmi alla cattiva eccitazione, se essa sopraggiunge (ciò che io so per mia personale esperienza), tanto più è necessario che siano gravi i motivi perchè io possa porre quell'azione.

«*Esempio:* - Posso io, al bagno, prendermi certe cure della pulizia e lavarmi indistintamente dappertutto?

«La pulizia in sè è un bene; se, dunque, lealmente io cerco solo essa, come del resto si può supporre in individui normali, che

cattive abitudini precedenti non abbiano resi particolarmente sensibili, non vi è pericolo di produrre, con lavaggi sufficientemente rapidi, delle erezioni violente e delle emissioni. Se, infine, il soggetto è deciso a interrompere questi lavaggi o lozioni, non indispensabili, nel caso in cui la cattiva sensazione sopravvenga, egli può con coscienza tranquilla e senza alcun peccato prendere al bagno le cure di igiene ordinaria ».

2. - Su tale medesima linea direttiva si mantengono i diversi autori che trattano questo punto specifico: ad es. Antonelli, *Medicina pastoralis,* Vol. II, ed. V, Romae 1932, n. 192; Piscetta-Gennaro, *Elementa Theologiae Moralis,* Vol. VII, ed. V, Torino 1946, n. 72; Vermeersch, *De castitate,* Romae-Brugis 1919, n. 379; ecc.

3. - Si tratta, sostanzialmente, di un'applicazione dell'importante e fecondissimo *principio del doppio effetto,* detto anche *principio « rationis sufficientis »*: dove notano giustamente gli autori che presupposto necessario, per non gravare la propria coscienza di colpevole responsabilità, è l'assoluta rettitudine di intenzione o la leale sincerità di cuore, cosicchè i motivi messi innanzi per giustificare il proprio modo di agire siano veramente tali e non semplici pretesti per mascherare e nascondere motivi meno nobili (ad es. desiderio inconfessato, ma esistente, di procurarsi cattive soddisfazioni, ecc.).

Anche nelle cure igieniche date al nostro corpo, questa sincerità, rettitudine e, per così dire, lealtà di intenzioni è condizione e base essenziale e determinante.

Ma essa impone poi, inoltre, che tutta l'azione susseguente si svolga in piena conformità col motivo che l'ispira e guida, e cioè con lo scopo e il movente dell'igiene personale. Perciò la pulizia intima si deve fare nei limiti di quanto essa richiede (*tantum quantum*...), in condizioni di spirito e in maniera da evitare, al possibile, pericolose eccitazioni e, tanto più, il pericolo di acconsentirvi. Sarà quindi bene procedere alla suddetta pulizia con lo spirito calmo e sereno, nè sollecitato dalla passione o tentazione, nè preoccupato e quasi in tensione nervosa per il possibile pericolo di provocare, sia pure senza volerlo, qualche eccitamento. E' un fatto che il concentrare comunque la mente e il pensiero sul possibile « incidente » in simili casi rischia di creare ed aggravare la tentazione e il pericolo piuttosto che allontanarli. Troviamo utile, a tale riguardo, l'osservazione ricca di intuito psicologico fatta dal P. Martindale S.J. nel suo libretto « *Il comandamento difficile* » (L.I.C.E., 1960), nel capo IV dove parla delle « azioni ». Non pensare — egli scrive — « *E' una fatalità ineluttabile che io cada nella colpa brutta tutte le volte che faccio un bagno caldo*: come assolutamente non posso prender sonno, senza prima essere stato vinto dalla passione ». - « Non lasciarti impressionare da questa presunta *fatalità*. Il solo pensiero di una eventuale non lontana caduta ti disporrà a cadere più facilmente ». - « Finalmente... non affaticarti a ripetere a te stesso: — Non voglio commettere quell'azione; no, non la commetterò per tutto l'oro del mondo... Non

voglio... Non voglio... —. Dirai piuttosto con tutta calma e serenità: Peccare? Non ci penso neppure! » (1).

Con finissimo senso di arte pedagogica, anche il Fratel Angelino, delle Scuole Cristiane, così si esprime in un *Colloquio con un giovane* sulla *Purezza*: « La battaglia si deve impegnare sui pensieri. Battaglia ordinata e tranquilla, senz'agitazione. Non incominciamo a dire: — *Ecco che sto per cadere; forse son già caduto!* — e simili. Il funambolo che si preoccupasse eccessivamente della pos-

---

(1) Precedentemente, nel capo II dedicato ai « pensieri », aveva insistito sulla tattica psicologica per meglio superarli: « Come riuscirò a liberarmi da cotesti pensieri? - Ascolta, giovane mio. Avrai udito più d'una volta questa raccomandazione: « Resistete a tutte le fantasie impure; combattetele senza pietà! ». Raccomandazione praticamente inutile; consiglio il più delle volte dannoso e scientificamente da rigettarsi. Difatti più mi sforzo di combattere quel pensiero e più la mia immaginazione ne è eccitata. E' il fenomeno che si verifica anche in altri campi della fantasia; più impongo a me stesso di non pensare a una data cosa, e più ci torno sopra.

« Non allarmarti di fronte a un pensiero impuro e non affannarti a ripetere: — No, no, non voglio pensare a queste cose brutte — e non fare neppure preghiere per liberartene. Dirai semplicemente così: — Vergine SS., aiutatemi! Gesù mio, salvatemi! — e poi, con tutta tranquillità, cerca di concentrare la tua fantasia su qualche altro pensiero.

« Te fortunato, se hai sempre qualche altra cosa da fare, e su cui fissare la tua attività! Ma non sempre ciò è possibile, specialmente di notte... Che farai allora? Penserai a far lavorare il cervello con qualche pensiero che lo possa interessare... Se... sei alpinista rocciatore, supponi di trovarti a 4000 metri, su di una parete strapiombante sull'abisso, nell'assoluta impossibilità di salire o discendere, mentre una tormenta infernale ti flagella senza pietà. Se ti appassiona il nuoto, immaginati di lanciarti in alto mare al salvataggio di un compagno, che sta per essere inghiottito dalle onde. Se sei sciatore, pensa all'impressione che proveresti a percorrere a tutta velocità una pista rapidissima, per poi spiccare un audacissimo salto sul trampolino e discendere in equilibrio perfetto sul campo sottostante, tra una fitta folla di spettatori che ti applaude e ti porta in trionfo. Se ti diverte lo sport calcistico, gioca mentalmente una interessante partita, in cui supporrai di fare brillantemente la tua parte... Tu vai volentieri in bicicletta, vero? Ecco un altro genere di sport, che ti aiuterà in modo meraviglioso a cacciare prontamente un brutto pensiero dalla tua fantasia. Immagina allora di essere impegnato in una lunga corsa ciclistica e di avere tra i tuoi rivali i più famosi campioni del pedale. Li segui per un buon tratto a breve distanza, poi scatti in salita e li sorpassi... Se tu saprai far lavorare così la tua fantasia, il pensiero brutto non tarderà a battere in ritirata e tu ritornerai, senza avvedertene, alla serena tranquillità di prima.

« Permettimi ora un ultimo consiglio. Non imitare coloro che, appunto perchè sono continuamente ossessionati dall'idea di dover cadere da un momento all'altro nella tentazione brutta, finiscono per dare ansa al pensiero impuro. Ho incontrato certi giovani, che si trovavano in uno

sibilità di perdere l'equilibrio, sarebbe presto spacciato. Se io seguito a ripetere: — *Non voglio pensare all'ippogrifo; assolutamente non devo pensare all'ippogrifo; l'idea dell'ippogrifo non deve entrare nella mia mente...* — e via di questo passo, mi autosuggestiono a tal punto che finirò per vedere un ippogrifo in qualunque modestissimo ciuco. Combattiamo serenamente; vorrei dire giocondamente; è la buona battaglia; vittoria sicura, con la grazia di Dio. Una certa dose di buon umore che sulle sue ali ci sollevi al di sopra delle bassezze, giova spesso più di una lunga affannata preghiera. Sotto l'impeto della tentazione, una breve giaculatoria — senza troppo precisare il motivo per cui si dice l'invocazione; il Signore lo co-

---

stato psichico veramente compassionevole per cose da nulla, per es., perchè dovevano fare un bagno. L'idea fissa che sarebbero stati tentati durante il bagno, li torturava maledettamente tanto da convincerli che sarebbero fatalmente caduti in peccato. Chi si affanna per la più piccola cosa che possa colpire il suo occhio, il suo orecchio o il suo tatto, finirà un brutto giorno al manicomio. Grazie al cielo, però... l'uomo... può, con l'abitudine ad un sereno dominio di sè, arrivare a pensare tranquillamente a tante cose, anche al bagno che deve fare, senza per nulla impressionarsi. E' questo il segreto della completa vittoria... Non c'è altra via per giungere al dominio di sè, che quella del sereno controllo della propria fantasia ».

A conferma di questi sensati consigli, il traduttore di questo aureo libretto del P. Martindale, il Sac. Prof. Cesare Matteis, riporta in nota il brioso invito ad una tempestiva ginnastica intellettuale, che il benemerito educatore salesiano Prof. D. Cojazzi scrisse sulla « *Rivista dei Giovani* » (Marzo-Aprile 1944, p. 53): « Per quelle immagini che si suscitano nella fantasia, senza che uno le chiami, usare questo sistema per allontanarle: comandare alla fantasia di riprodurre immagini di cose o di avvenimenti. Queste immagini richiamate impegnano così una lotta con quelle di prima e finiscono con lo scacciarle via, occupandone il posto. Se la tentazione viene di giorno, fissare gli occhi sopra oggetti circostanti: muri, lampade, finestre, porte, ecc. Se invece la lotta si deve combattere di notte, richiamare giuochi, passeggiate, feste, poesie, calcoli aritmetici, leggi fisiche, ecc. Se poi... non avete lì per lì poesie da richiamare alla fantasia, recitate questa:

Quando, talor, frattanto
forse, sebben, così,
giammai, piuttosto, alquanto,
come, perchè, bensì.

Ecco, repente, altronde,
quasi, eziandio, perciò,
quindi, altresì, laonde,
purtroppo, invan, però.

Che se, perfin, mediante,
quantunque, attesochè,
ah! sempre, non ostante,
conciossiacosachè ».

nosce; ciò basta — e poi giù a capofitto in qualche pensiero divertente; divertente nel significato etimologico ed anche occorrendo, in quello comune. Un'occupazione interessante o qualcosa che metta allegria raggiunge più facilmente lo scopo di allontanare l'idea cattiva che non lo sforzo d'applicazione a studio severo ovvero a lettura... ».

Ci si vorrà scusare l'esserci dilungati; ma oltre che l'accennata predisposizione di animo è in se stessa molto importante, ci è sembrato che il caro confratello, il quale ha presentato il caso o, meglio, ha fatto l'interrogazione alla quale rispondiamo, tradisse una certa preoccupazione ed ansia riguardo a questo punto dell'igiene intima e personale: punto del tutto normale e che, quindi, occorre affrontare con serena tranquillità di spirito, senza affanno o scrupolo, come senza morbosità interiore e senza attardamenti non necessari. Mancando una sufficiente calma è « *consigliabile* » che la cosa venga rimandata, quando ve ne sia la possibilità, ad altro tempo più propizio; non già che, assolutamente parlando, il procedere allora con retta intenzione alla pulizia intima personale diventi cosa cattiva, ma il farla con l'animo agitato e già sollecitato dalla tentazione costituisce certamente un maggior pericolo che è opportuno evitare, potendolo fare facilmente.

Le medesime norme di vigile prudenza, però non turbata per nulla da scrupolosi ed ansiosi allarmismi (che riuscirebbero controproducenti, in quanto accrescerebbero il pericolo piuttosto che non diminuirlo), valgono analogamente per quanto riguarda la *frequenza* e le *modalità* dei lavaggi.

La *frequenza* è cosa molto *relativa* e dipende da molti fattori od elementi (abitudine ed esigenza di grande pulizia, con frequenti bagni ecc.; località o stagioni di maggior caldo, con più abbondante sudorazione, ecc.). Di conseguenza è difficile dare una regola valevole per tutti e in tutti i casi, al di fuori della norma generica già accennata, che si agisce, cioè, in sincerità e verità, ossia per il vero motivo dell'igiene personale.

Quanto al *modo*, minus equidem a nobis probantur quae in allato casu dicuntur de protractis tactibus et perfricatione, ita ut facillime erectio sequatur. Sane a confricandis genitalibus abstinendum est, ne irritationis sexualis periculus subsit: ipsae autem lotiones lineo linteolo naturali aqua frigida, sapone commixta, madefacto (qua ratione non modo smegma, sed est excessivus genitalium calor aufertur), et detecto glandi vel parvis labiis pluries admoto, caute faciendae sunt.

Attenendosi uno a tali norme, sarà innanzi tutto difficile che produca, con lavaggi sufficientemente rapidi, un « incidente » non desiderato, e ad ogni modo, quando questo si verificasse, da lui non voluto nè provocato deliberatamente, egli non avrà ragione di turbarsi e potrà restare « tuta conscientia » tranquillo, nell'evidente applicazione del principio del doppio effetto.

P. Alfredo Boschi S. J.

Questioni proposte

Elemosine di Messe.

Ero solito di versare ad un confratello bisognoso delle Messe. L'ultima volta gliene assegnai 50. *E' morto dopo una quindicina di giorni, sicchè al massimo può averne celebrato una diecina. Io credo di non avere alcun obbligo davanti a Dio, però non sono tranquillo. Desidererei sapere se per supplire alle Messe che avrebbe dovuto ancora celebrare, posso ricorrere a questo mezzo. Colle Messe di* 600 *lire che ho a disposizione, far celebrare Messe da L.* 300, *in modo che ogni Messa soddisfi* a due *intenzioni fino a raggiungere il numero delle Messe versate al defunto.*

R. - Il Can. 839 sancisce che colui che ha trasmesso ad altri delle intenzioni di Messe deve rispondere dell'obbligo finchè non riceve la conferma o la prova dell'accettazione e del ricevuto stipendio. Siccome Lei ha consegnato nelle mani del Sacerdote bisognoso, ora defunto, le elemosine di Messe, Lei è sgravato di ogni onere di celebrazione. Se crede di addossarsi l'onere delle Messe che restano fa cosa ottima, ma l'obbligo grava sugli eredi o aventi causa.

Certamente però Lei non può usare il sistema *indicato* perchè defrauda il celebrante delle Messe da Lire seicento il quale ha diritto all'intera tariffa senza ulteriori oneri non imposti dall'oblatore.

Trattenuta su elemosina Messe

Qualche volta nel versare ad altri elemosine di Messe, trattengo per ogni Messa una lira e me ne servo per uso di sacrestia o per aumentare l'elemosina di quelle Messe che si celebrano ad orario e richiedono maggior compenso.

Posso star tranquillo?

R. - Suppongo che si tratti di Messe *manuali* come sembra indicare il caso. Ne deriva che Ella non ha nessun diritto di decurtare lo stipendio delle Messe che distribuisce e non può fare nessuna *trattenuta* nè per la sacrestia, nè per aumentare lo stipendio di altre Messe applicate ad orario. Alla base di questo quesito vi è l'idea errata che chi riceve uno stipendio per Messa ne diventi *proprietario* e ne possa disporre. Ciò è falso, a meno che risulti con certezza che l'eccesso della tariffa diocesana è stato dato alla persona e per la persona o l'offerente abbia espressamente data questa facoltà. (V. *Can.* 840).

Can. Giuseppe Rossino

Favolosi guadagni.

Tempo fa, leggendo un giornale, venni a sapere che una attrice del cinema domandò 60 *milioni per girare un film. Qualche giorno dopo appresi che un'altra attrice ne chiese* 200 *per lo stesso scopo.*

Di questi fatti ne accadono spesso nel campo dell'arte: attori cioè ed attrici che chiedono somme fortissime per interpretare la loro parte.

Vorrei sapere per cortesia: 1. *Ammesso pure che quell'attore o attrice siano gli unici indispensabili per dare una tale risonanza all'opera in maniera che ne venga un* fortissimo *guadagno al produttore, è lecito moralmente da parte del divo o diva chiedere queste somme, magari teoricamente fino a cifre enormi per il fatto che l'opera, come dissi prima, può far guadagnare anche miliardi per merito della loro arte?*

2. *La giustizia sociale non ne soffre nulla? Cioè nel presente ordine di cose questo modo di agire non offende ad es. la classe operaia, impiegatizia, lavoratrice, ecc.?*

3. *Commercialmente, cioè da un punto di vista del commercio umano normale, è ammissibile questo?*

R. - 1. Se l'opera di un artista può far guadagnare fin miliardi a chi se ne serve, non vedo ingiustizia nelle sue richieste anche di milioni. Ci troviamo di fronte ad un contratto bilaterale, trovato conveniente alle due parti, senza danno di terzi.

2. Nessuna offesa alla società, perchè è proprio la società (di cui fan parte *la classe operaia, impiegatizia, lavoratrice, ecc.*), che dà quei milioni e miliardi, volontariamente, passionatamente, lussuosamente. *Volenti non fit iniuria.*

3. Quei milioni e miliardi, troppo facilmente guadagnati, non son facilmente sottratti al commercio, anzi ritornano presto o tardi direttamente o indirettamente, per buone o cattive vie, alle fonti donde sono stati attinti.

Mons. Donato Venditti

L'ECO DELLA STAMPA

UFFICIO DI RITAGLI DA GIORNALI E RIVISTE
FONDATO NEL 1901 - C. C. I. MILANO N. 77394

Direttore: Umberto Frugiuele

Condirettore: Ignazio Frugiuele

MILANO

VIA GIUSEPPE COMPAGNONI 28, Telefono 72.33.33
Corrispondenza: Casella Postale 3549
Telegrammi: Ecostampa

Voluntas se obligandi et voluntas non adimplendi sub forma condicionis sine qua non vel in pactum deducta in ordine ad prolis generationem

I. - In questo studio, ci proponiamo di stabilire quali sono le conclusioni, che la Giurisprudenza della S. R. Rota ha fatto, nei suoi ultimi vent'anni di attività giudiziaria, riguardo alla « voluntas se obligandi et voluntas non adimplendi sub forma condicionis sine qua non vel in pactum deducta in ordine ad prolis generationem ».

2. - Premettiamo, in proposito, che non è raro il caso che quando qualcuno parla di condizione o di patto, non sappia realmente quale sia la vera portata delle parole stesse, che usa.

A buon diritto, si legge al riguardo, in una sentenza rotale: « Notandum denique est nomina... pacti et conditionis, in ore extraneorum saepius sensu iuridico non adhiberi et improprie usurpari, facile etiam eadem obiici attento proprio commodo, vel ob suggestionem vel ob desiderium obtinendi felicem exitum processui inito » (1).

Pertanto, quando una parte o le parti parlano di condizione o di patto, in subiecta materia, non devono indurci a priori a pensare che abbiano escluso la prole con un atto di volontà prevalente, cioè in senso restrittivo: « ... non de quacumque consensione quae habita est inter partes; nam saepe saepius, praesertim hisce diebus, partes ob levitatem animi verum matrimonium inire intendunt, sed inter se prolem vitae consentiunt, quin ullo modo hanc exclusionem ad consensum matrimonialem referant, vel eundem restringant » (2).

3. - Ci pare, pertanto, opportuno che richiamiamo, qui, qual è propriamente la natura della « conditio », del « pactum », per distinguerla da altre figure, che possono facilmente trarre in inganno.

« Conditio proprie dicta (quel che diciamo vale anche sostanzialmente per il « pactum ») est circumstantia actui adiecta ex qua pendet consensus, prout nempe suspenditur vel revocatur » (3).

---

(1) Dec. LXXXVII, n. 2, p. 944, 1941.

(2) Dec. XLIII, n. 2, p. 401.

(3) Cappello F., *De Sacramentis*, vol. V, p. 99, n. 99 (1950).

N.B.: « in fontibus », il termine « conditio » è adoperato propriamente quando si parla « de re oeconomica »; mentre, « in subiecta materia », sarebbe meglio usare il termine « condicio »; come « in jure processuali » è preferibile dire « condictio ».

4. - Tenuto presente, qui, il can. 1092 (4), ricordiamo quelle figure, che possono confondersi con la « condicio », mentre propriamente condizione non sono:

a) il « modus »; *b*) la « causa »; *c*) la « demonstratio ».

5. - « Modus — si legge nel Cappello (5) — est adiectio indicans onus aliquod, quod post contractum perfectum obligare volumus contrahentem ».

Pertanto, la differenza tra la « condicio » e il « modus » consiste nel fatto che mentre la « condicio » sospende il valore del contratto matrimoniale, il « modus », per sua natura, agisce « post contractum »: per es.: Tizio intende sposare Caia, perchè (ut) Caia sia obbligata a rendergli, « post matrimonium valide contractum », un determinato favore.

Come risulta abbastanza chiaro, qui, il « modus » non può avere il valore di condizione, anche se Tizio si è sposato, per ricavare un qualche bene dalla sua comparte.

6. - La « causa » a sua volta è una figura, che può confondersi anche con il « modus », ma non è nè « modus », nè « condicio »; in quanto indica la ragione, per cui Tizio, per es., si è indotto a sposare Caia e non Sempronia: « Ti sposo,perchè sei ricca ».

Nel caso, il matrimonio è sempre valido, anche se la « causa » non si è verificata; a meno che tale « causa » non costituisca per se stessa un « impedimentum dirimens »; o assuma il valore di condizione propriamente detta.

7. - « Demonstratio tunc habetur, quando exprimitur aliqua qualitas, qua determinatur vel demonstratur persona cum qua contrahitur » (6).

Anche questa figura può trarre in inganno ed essere scambiata per la « condicio », propriamente detta.

Il matrimonio logicamente è sempre valido, anche se le « qualitas » intese dal contraente rispetto alla comparte siano false oppure non esistano in un senso o in un altro, eccezione fatta logicamente del caso, in cui si riscontra l'« error personae ».

8. - Ci siamo sempre premurati di rilevare che tali figure indicate possono confondersi tra loro e con la « condicio », che non invalidano per sè il matrimonio se apposte e non verificate.

Resta inteso però che nella mente del contraente tali modi d'intendere possono assumere anche il valore della « condicio », pro-

---

(4) « Conditio semel apposita et non revocata:

1. - Si sit de futuro necessaria vel impossibilis vel turpis, sed non contra matrimonii substantiam, pro non adiecta habeatur;

2. - Si de futuro contra matrimonii substantiam, illud reddit invalidum;

3. - Si de futuro licita, valorem matrimonii suspendit;

4. - Si de praeterito vel de praesenti, matrimonium erit validum vel non, prout id quod conditioni subest, exsistit vel non ».

(5) Cappello, *op. cit.*, p. 101, n. 100 - I.

(6) Cappello, *op. cit.*, p. 101, n. 100, 2.

priamente detta; per cui non si suggerirà mai abbastanza nell'indagine di stare attenti.

9. - Ora, ci proponiamo di esaminare se, qualora la « voluntas se obligandi in ordine ad prolis generationem » sia accompagnata dalla « voluntas non adimplendi sub forma condicionis sine qua non vel in pactum deducta », ordinariamente si debba stare per la presunzione che sia stato escluso lo « jus in corpus », in ordine ovviamente alla generazione stessa: « ... exclusio in pactum deducta, facilius concedi potest agi de ipso jure excluso » (7).

Il Magistrato pertanto ha voluto fissare indirettamente con l'uso dell'avverbio comparativo « facilius » che il valore, che si deve attribuire alle parole: « conditio et pactum », è quello di presunzione di diritto; la quale (come si sa) cede soltanto davanti all'evidenza del contrario, cioè della verità.

« Probato igitur pacto inter partes ante matrimonium inito, praesumptio est jus exclusum fuisse... Sed agitur tantummodo de praesumptione juris » (8).

« Si nempe ille, qui in contrahendo dicitur evitare voluisse generationem prolis, ante nuptias cum comparte speciale pactum de evitanda prole inierit vel pravam suam intentionem per modum conditionis sine qua non consensui matrimoniali apposuerit, omnia suadent contrahentem privare voluisse alteram partem ipso jure ad actus per se aptos ad generationem prolis » (9).

E altrove:

« Sin autem... ambo (nupturientes) ineunt formale pactum de evitanda prole consensui matrimoniali adiectum, praesumitur... exclusio ipsius juris » (10).

10. - In una Sentenza del 1941, il modo di dire sembra varcare la portata della presunzione, ed entrare, pertanto, nell'ambito della certezza: il « modus dicendi » è più risolutivo, vorremmo dire, positivamente perentorio:

« Qui enim contrahit sub conditione evitandae prolis, alias non contracturus, is comparti explicite denegat jus ad actus per se aptos ad prolis generationem » (11).

E ancora:

« ... si quis comparti dicat: — Contraho tecum, si et quatenus consentis in id, quod numquam copulam coniugalem perficiamus, sed tantum copulae onanistae indulgeamus... vero est denegatio ipsius juris » (12).

Ma (ci permettiamo di osservare sommessamente) che esso modo, anche in questi casi, non è troppo felice: resta sempre vero, salva l'eccezione dello « juris peritus », di cui si parla, nella Dec. XXXIII, n. 7, che si deve parlare di « praesumptio juris ».

---

(7) Dec. LXVI, n. 3, p. 592.
(8) Dec. XLIII, n. 2, p. 471, 1940.
(9) Dec. LXVIII, n. 6, p. 752 s., 1940.
(10) Dec. XXXIII, n. 4, p. 358, 1941.
(11) Dec. XXXIII, n. 7, p. 362 s.
(12) Dec. XXXIII, n. 7, p. 362 s.

Invece ci soddisfano di più questi altri modi:

« Unde certo ex inducta praxi Ecclesia et logica procedendi ratione, conditio et pactum praesumptionem gignunt exclusi juris in simulatione contra bonum prolis » (13).

E' superfluo ricordare però che in pratica il Giudice, pur trattandosi di presunzione di diritto, si regola come se avesse acquisito la certezza dei fatti, finchè la verità non appaia diversamente.

Ecco, pertanto, perchè in una sentenza del '42, fu scritto:

« Sin autem pravitas contrahentis eum gradum attingit, ut ille suo consensui apponat expressam conditionem sine qua non de prole evitanda, vel ut de excludenda prole cum comparte formale ineat pactum mutuum, tunc... omnia suadent eum neque elicere intendisse verum consensum matrimonialem » (14).

Anche nel 1943, il fatto è sottolineato con gli stessi termini:

« Ubi pactum habetur vel conditio ante initas nuptias expressa, de excluso jure facilius constabit, quoniam conditio natura sua consensum matrimonialem limitat, et qui sic agit ipsum jus excludere praesumendus est » (15).

E ancora:

« Cum pactum vel conditio natura sua consensum ingrediatur, si de eo constat, praesumendum est jus ad prolem excludi, nisi contrarium probetur » (16).

11. - Tra i « criteria », che la Giurisprudenza rotale indica, per stabilire la portata della volontà delle parti riguardo alla prole, quando costoro abbiano posto « sub judice » la questione della generazione, sono appunto tanto la condizione quanto il patto, usati, nella formulazione del « consensus matrimonialis »:

« ... si asserta exclusio, si può leggere in una sentenza del 1944, apponatur tamquam conditio matrimoniali consensui: quo tamen in casu vix potest de praesumptione in favorem exclusionis ipsius juris fieri sermo, cum ipsa lex clare praecipiat conditiones contra substantiam omnes irritare matrimonium (can. 1092, n. 2; cfr. c. 7, X, De cond. app., IV, 5; Benedictus XIV, De Syn. dioec. L. 13, c. 22, n. 7) (17).

E altrove:

« Sive pactum sive conditio virtute pollent consensum ipsum ingrediendi ideoque radicem ipsam attingendi juris et obligationis quae ex consensu promanant eiusque obiectum essentiale, prout vidimus constituunt » (18).

Un anno dopo, cioè nel '45, fu dichiarato più decisamente:

---

(13) Dec. LVI, n. 5, p. 602, 1941.
(14) Dec. XXII, n. 2, p. 225 s.
(15) Dec. XXV, n. 2, p. 241.
(16) Dec. LXIV, n. 2, p. 681. Cfr. Dec. LXXVIII, n. 5, p. 842.
(17) Dec. XXV, n. 4, p. 330 s.
(18) Dec. XXV, n. 4, p. 330 s.

« Ille qui consensum suum elicere non vult nisi sub conditione quod altera pars consentiat in exclusionem generationis prolis, non intendit tradere comparti jus ad actus per se aptos ad prolis generationem ideoque hoc jus non tradit...

Idem dicendum est de formali pacto speciali, consensui apposito, quo una pars alteram directe privat jure ad actus vere coniugales » (19).

E altrove:

« ... praesumitur invalide contrahi, quia ipsum jus censetur excludi ... si exclusio ponitur uti conditio sine qua matrimonium non contraheretur, vel si conditio deducitur in pactum inter partes initum; cuius ratione, de vera conditione contra substantiam agi facilius ostenditur » (20).

12. - Nel 1948, la Giurisprudenza richiama più o meno con gli stessi modi di dire i « criteria », di cui già abbiamo accennato, che devono servire a stabilire che cosa le parti si sono in effetti proposte, qualora accusino di nullità il loro matrimonio, per aver esclusa la prole.

Essa ricorda ancora la « conditio » e il « pactum ».

Infatti, nella Dec. XVII, n. 3, p. 101 e seg. del 1948, sta scritto:

« Si quis contrahit sub conditione quod alter renuntiet procreationi filiorum, recte praesumitur illum hoc modo denegare velle traditionem juris coniugalis et simul se certiorem reddere de acceptatione pravae suae exclusionis prolis ex parte alterius contrahentis...

Mutuum pactum de evitanda prole pariter manifestat voluntatem non tradendi jus coniugale, cum utraque pars compartem privet jure debitum vere coniugale petendi et semetipsam liberare velit a qualibet obligatione debitum coniugale reddendi ».

13. - Una sentenza del 1950, precisamente del 28 febb. coram P. Felici, staglia nettamente il valore della condizione, che (è superfluo ripeterlo) ha sempre la portata di presunzione, sebbene il modo di dire profili la certezza:

« Conditio est regina praesumptionum in favorem exclusi juris, imo exclusi boni prolis... praestat certitudinem ».

Un tale criterio continua anche ai nostri giorni:

« Si matrimonio conditio apponatur de vitanda prole, conditio simpliciter apposita praesumitur excludere ipsum jus coeundi ».

14. - Prima di chiudere questo nostro modesto Studio, desideriamo richiamare più ampiamente il caso limite della presunzione, come abbiamo da poco accennato, al n. 10:

« ... aliquis juris peritus, non obstante conditione evitandae prolis a se apposita, posset declarare: — Quamvis frustrationem copulae postulo sub forma conditionis, tamen paratus sum tibi tradere ipsum

---

(19) Dec. III, n. 2, p. 18 s.
Cfr. Dec. XLI, n. 2, p. 380 s.
(20) Dec. XII, n. 2, p. 99.

jus ad copulam coniugalem. — Sed praeter hunc casum artificialiter excogitatum, contrahentes qui hanc distinctionem inter jus et abusum juris nesciunt — et tales sunt generatim omnes contrahentes — invalide contrahere praesumendi et dicendi sunt» (21).

E' ovvio che si tratta di un caso più ipotetico che reale. Per questo, noi ci siamo permessi di osservare in più luoghi che non è felice usare ordinariamente i termini di certezza ed equivalenti, quando si parla di condizione o di patto; ma di presunzione di diritto; ed è preferibile che la stessa terminologia sia sempre la stessa, a parità di condizioni, per evitare possibili confusioni.

ANTONIO GREGNANIN

(21) Dec. XXXIII, n. 7.

Can. 1066. Assistentia ad matrimonium duorum communistarum

Vanda, anno 1938 nata, ex parentibus qui activitate propagandistica communistarum decepti anno 1948 a fide catholica apostataverunt. Vanda est in Ecclesia catholica baptizata. Fidem tamen catholicam nunquam conscienter habuit. Anno 1958 amari coepit a Metodio, etiam catholice baptizato, sed ex toto corde adhaerenti doctrinis communismi russici et atheismi. Cum in oppidulo ubi habitant numquam matrimonium celebretur coram magistratu civili, sed semper coram parocho, sponsi sola ratione profanae convenientiae moti, parochum adeunt et ab eo petunt, ut velit matrimonii celebrationem praeparare et deinde assistere. Parochus iuvenes peramanter recipit, blandisque verbis pro posse conatur eos movere, ut redeant ad fidem et vitam catholicam. Ipsis deinde exponit gravissimas inconvenientias, si ipsi perseverantes in eorum aversione a religione et quidem notorie, admitterentur ad matrimonium celebratum in ecclesia cum ceremoniis religiosis. Hoc, ait parochus, fieri non potest. Sponsi hoc intelligunt. Insistunt autem dicentes se solummodo desiderare, ut possint consensum exprimere coram parocho et non coram magistratu civili, quia hoc est usus communis in loco. Sufficit ut parochus coram duobus testibus excipit eorum consensum, et deinde curet ut matrimonium celebratum adnotetur etiam in registris civilibus. Ut moveant parochum addunt, se audiisse catholicos ideoque etiam parochum ipsum tenere et docere, quod personae catholice baptizatae non possunt valide contrahere nisi coram parocho. Ergo parochus deberet gaudere de hoc quod ipsi volunt saltem evitare matrimonium invalidum. Quid decernere debet parochus?

Quamvis casus in pluribus regionibus catholicis aspectum habeat novitatis (nam quod hodie hic casus contingit est consequentia

diffusionis communismi politici simul et athei apud populos catholicos), tamen iam ante diffusionem huius communismi in aliquibus locis casus non erat rarus. Iam per plura decennia animarum pastores anxiis et dubiis agitabantur, quia sponsi catholice baptizati, sed a fide catholica prorsus alieni, et practice viventes tamquam pagani, absque ulla religione et absque legibus moralibus neque parati ad mutandam vitam, consuetudine aliisque rationibus mere profanis petunt matrimonium celebrandum coram parocho et in ecclesia paroeciali.

Casus regitur solo canone 1066; non canone 1065. Hic enim agit de casu analogo cum illo, in quo habetur impedimentum mixtae religionis. Differunt hi duo casus in hoc quod in casu canonis 1060 pro parte catholica et bona periculum oritur ex parte personae baptizatae *sectae haereticae vel schismaticae* adscriptae; in casu autem canonis 1065 periculum simile pro parte catholica et bona oritur ex parte personae quae quidem est catholice baptizata, sed *fidem notorie ubiecit* vel societatibus damnatis ab Ecclesia est adscripta. In utroque canone agitur de matrimonio, in quo *una pars est bona.* Ecclesia vult praecavere, ne se exponat gravibus periculis, quae inhaerent matrimonio cum persona non catholica aut ita male catholica. Implicite prohibitio utriusque canonis continet monitum: si velis matrimonium contrahere, tu qui magni habes fidem catholicam et virtutem, quaere aliam compartem et non compartem acatholicam; noli exponere teipsum et filios tuos gravi periculo. Haec autem nullatenus inveniuntur in casu Vandae et Methodii. Hic enim *uterque* sponsorum est in eadem conditione religiosa et morali. Neuter adhaeret fidei; neuter vivere intendit secundum doctrinam et leges Ecclesiae catholicae. Neque pro Vanda neque pro Methodio neque pro filiis forte nascituris oritur aliquod periculum *proprie ex matrimonio* cum persona apostata. Nam Vanda iam imbuta est eadem malitia quam Methodius, et filii iam exponuntur gravibus malis, quia sunt filii Vandae, non quia Vanda contraxit cum aliquo communista. Vice versa eadem valent pro Methodio. Ecclesia non potest, sicut in casibus canonum 1060 et 1065 implicite facit, inducere sive Vandam sive Methodium, ut aliam eligant compartem, vere catholicam, quia ipsa detestat quod persona catholica contrahit cum persona apostata sicut sunt Vanda et Methodius. Ecclesia sane vehementer cupit, ut apostatae et communistae resipiscant; sed haec est res omnino independens a matrimonio.

Casus igitur regitur canone 1066. Habetur casus publici peccatoris *ex utraque parte*; circumstantia quae mutat speciem casus. Imo, haec circumstantia casum reddit purum et simplicem sub aspectu canonico. Proprie hi casus reguntur solo canone 1066, quia nihil aliud speciale in negotio matrimoniali habetur, quam quod contrahentes sunt *publici peccatores.* Quoties unus tantum sit publicus peccator, casus fere semper habet duos aspectus, et regitur simul canone 1065 et 1066. Circa matrimonium publici peccatoris canon 1066 statuit: « parochus ne assistat, nisi gravis causa urgeat ». Sensus obvius et litteralis istorum verborum est: prohibetur quaelibet assistentia, etiam illa, quae fit absque ulla functione sacra

seu religiosa, a.v. quae restricta omnino manet ad actus, qui stricte requiruntur ad matrimonii validitatem.

Attamen, contra hanc legis interpretationem oritur gravis difficultas. Si verba sic essent intelligenda, publici peccatores catholice baptizati, prout sunt Vanda et Methodius, essent simpliciter exclusi a iure contrahendi matrimonium validum. Canon enim agit de personis catholice baptizatis seu de personis quae tenentur servare formam canonicam pro celebratione matrimonii statutam. Huiusmodi personae nequeunt valide contrahere, nisi coram aliquo parocho.

Si parocho prohibeatur ne assistat et quidem lege generali quae pro omnibus parochis valet, publici peccatores numquam et nullibi possunt valide contrahere matrimonium. Canon sic interpretatus privaret publicos peccatores iure naturali, cuilibet homini competenti, scilicet iure ducendi uxorem et instituendi familiam (cfr. Encycl. Casti Connubii). Legislator, etiam ille ecclesiasticus, non videtur posse aliquem absolute excludere a iure contrahendi matrimonium, si iste sit capax contrahendi. Sed etsi posset, non videtur admittendum legislatorem voluisse excludere publicos peccatores catholice baptizatos a matrimonio.

Plures auctores canonem interpretantes verba allata intelligunt de qualibet assistentia. Difficultatem autem hic designatam practice tollunt dicentes causam gravem, de qua in canone, haberi si ex denegatione assistentiae oriatur periculum, ut nupturientes aut contracturi sint civiliter tantum ideoque invalide, aut instituturi sint simplicem concubinatum. Nemo non videt hoc periculum semper adesse. Nullus datur publicus peccator pertinax, qui, cupiens contrahere matrimonium, si nullum invenit parochum paratum ad assistendum, ab istituenda familia desistit. Tunc recurrit ad magistratum civilem aut incipit concubinatum, sive cum comparte cum qua vult contrahere coram parocho sive, si haec forsitan renuat, cum alia persona. Hac igitur interpretatione ipsa lex ad nihilum reducitur. Sensus legis fit: « parochus ne assistat nisi gravis urgeat causa; sed haec causa semper adest; ergo parochus semper potest huiusmodi matrimoniis assistere ». Huiusmodi intepretationes sunt reiiciendae.

Difficultas designata aliam suggerit interpretationem verborum « ne assistat ». Sensus obvius de quo supra, non videtur esse sensus verus. Ne lex inducat prohibitionem absolutam contrahendi pro publicis peccatoribus pertinacibus, verba « ne assistat » intepretari debemus de assistentia *religiosa,* seu coniuncta cum functione sacra et in loco sacro seu eccelsia vel oratorio; non de assistentia pure iuridica, quae restricta manet ad illos actus, qui requiruntur ad validam matrimonii celebrationem. Hac interpretatione ex una parte evanescit difficultas. Pro peccatoribus publicis salvatur possibilitas valide ineundi matrimonum. Ex alia parte salvatur finis legis, scilicet evitare scandalum publicum, quod facili modo oriri potest si occasione matrimonii publici peccatoris pertinacis peraguntur functiones sacrae.

Semel statuta ab Eccelsia forma iuridica matrimonii ad validitatem servanda, Ecclesia debet etiam omnibus dare possibilitatem servandi hanc formam. Agitur enim de contractu naturali et primor-

diali (qui quidem est evectus ad dignitatem sacramenti, sed non intrinsece mutatus aut valore naturali privatus) (1). Baptizatis in Ecclesia catholica non datur alia via ad contrahendum valide nisi servata forma canonica seu cum assistentia parochi. Si ergo Ecclesia non velit ipsos arcere a matrimonio propter perseverantiam in peccato (et hoc non videtur esse intentio Legislatoris), ipsa debet aut eos subtrahere ab obligatione legis de forma aut eos admittere ad actus, qui lege requiruntur ad validam celebrationem.

Quibus bene perpensis mihi videtur quod parochus potest et debet publicis peccatoribus praebere illam assitentiam, stricte iuridicam, sine qua matrimonium valide consistere non potest. Actus fieri potest e.g. in domo paroeciali coram duobus testibus, et si adesse cupiant etiam parentibus. Ut hanc praebeat assistentiam stricte iuridicam non requiri videtur ut parochus consulat Ordinarium. Si autem instantibus sponsis aut parentibus parochus vellet procedere ultra hos actus stricte iuridicos et peragere functiones sacras, debet rem deferre ad Ordinarium loci ipsique exponere gravem causam, quae a canone 1066 requiritur ut talis assistentia sit licita. Deinde debet stare iudicio Ordinarii, ut sic scandala publica praecaveantur. Sed etiam Ordinarius non potest prohibere ne assistat actibus iuridicis seu requisitis ad validitatem. Et hoc ob rationes iam expositas.

P. L. Bender O.P.

---

(1) Hanc doctrinae dogmaticae partem fusius exposui in meo libro: L. Bender, *De matrimonio.* Torino, 1958. nn. 31-33. Vide etiam Vlaming-Bender, *Praelectiones iuris matrimonii* Bussum (in Hollandia), p. 26.

Questioni proposte

Circa il divorzio.

Capita talvolta d'incontrare cattolici che a proposito di divorzio ragionano a questo modo: «Il divorzio in certi casi è necessario per togliere certe famiglie da penose situazioni». Se chi la pensa e dice così è proprio convinto a mio parere è in peccato mortale e rasenta anche il peccato di eresia. Come si deve trattare in confessionale? La cosa è abbastanza diffusa anche tra i cattolici. Bisognerà quindi parlarne diffusamente dal pulpito e dare anche una linea da seguire in confessionale.

R. - Ai cattolici, a respingere il divorzio, dovrebbero bastare anche le semplici ragioni teologiche: il sapere cioè che il divorzio è la negazione del dogma di fede dell'indissolubilità del matrimonio, la profanazione di un Sacramento istituito da Gesù Cristo, un pec-

cato grave contro la legge di Dio. Se non che, i cattolici di oggi — in generale — data la loro grande ignoranza religiosa son divenuti canne vuote facilmente agitate dai venti della irreligiosità, corpi leggeri trasportati dalle moderne correnti, cui non han forza di resistere.

Certo, se si vuol tener conto di alcuni casi particolari, il divorzio, almeno in apparenza, sembrerebbe rimedio opportuno per portare la pace e la felicità in certe anime, per le quali il vincolo matrimoniale è divenuto una insopportabile catena. Ma osservava S. Tommaso (Suppl. 2, 67 a 10): «Il matrimonio principalmente è ordinato al bene comune...; e però, nelle sue leggi, si deve attendere a ciò che è espediente a tutti, anzi che ciò che può riguardare qualcuno». E tutti onestamente debbono convenire che, per il bene generale (specie nel caso: la procreazione e l'educazione della prole: fine principale del matrimonio) va sacrificato il bene particolare. La ragione, confermata da una triste esperienza ci dimostra che, anche leggermente aperto l'uscio del divorzio, le umane passioni vi irrompono dentro, e fan strage delle famiglie e, conseguentemente, della società.

Questo bisognerà dire in pubblico ed in privato, predicare dal pulpito e dall'altare.

Mons. Donato Venditti

Errori anagrafici.

Nella parrocchia X si presentano, per sposare, due fidanzati i quali pur abitando nella medesima parrocchia X sono però anagrafati in un comune vicino, ma diverso dal comune della parrocchia X. Ora si domanda chi deve fare la richiesta delle pubblicazioni nella casa comunale? A qual comune bisogna farle?

L'Ufficiale di stato civile della parrocchia X, ove i fidanzati abitano da oltre otto (8) *anni, dice che la richiesta deve essere fatta dal parroco ove i fidanzati sono anagrafati e non al comune dove essi abitano da tanto tempo. Il parroco dove i due sono anagrafati non vuol fare tale richiesta perchè, dice, essa compete al parroco* proprio *che celebra il matrimonio e basa questo suo ragionamento sull'articolo* 94 *del codice civile italiano e sull'articolo* 10, *secondo comma, della Istruzione della S.C. dei Sacramenti del* 1° *luglio* 1929.

Chi ha ragione?

Siccome l'art. 94 *c.c.i. parla di residenza quale è il luogo della residenza dei due fidanzati? E' forse il comune ove abitano da oltre otto anni oppure è il luogo ove essi sono ancora anagrafati?*

Chi è il parroco proprio *che a norma della predetta Istruzione della C. dei Sacramenti deve fare la richiesta? E' il parroco del luogo ove i fidanzati abitano da oltre otto anni o il parroco del luogo ove i due fidanzati sono anagrafati?*

R. - Qui è palese una irregolarità di dati anagrafici e non si comprende come mai in otto anni non si sia provvisto a rettificare.

Comunque io sto al dato di fatto. Chi deve fare la richiesta delle pubblicazioni civili è *il parroco davanti al quale il matrimonio sarà celebrato* (Istruz. Cong. Sacram. 1929). Quindi regolarmente la fa il parroco che procede a compilare il processicolo. La sola richiesta degli sposi senza quella del parroco, non avrebbe effetto trattandosi di matrimonio concordatario.

Il parroco la deve fare al Comune della parrocchia ove di fatto gli sposi hanno *la residenza* e l'ufficiale di stato civile provvederà o a trasmetterla all'ufficiale del Comune competente o a regolarizzare la posizione anagrafica.

Infatti la stessa cosa avviene quando gli sposi hanno il domicilio ecclesiastico in una parrocchia e la *residenza* civile in altro Comune.

La residenza si ha nel luogo ove si dimora in modo abituale (art. 43 C.C.).

Can. Giuseppe Rossino

Né sacrilegio, né irregolarità.

Un mio confratello, appena ordinato sacerdote, curiosando nel registro dei battesimi della sua parrocchia di origine ebbe l'amara sorpresa di leggere in calce alla pagina ove era scritto il suo atto di battesimo, la annotazione «Legittimato per subsequens matrimonium».

Angosciato, non ebbe il coraggio di chiedere spiegazione al Parroco attualmente reggente, poco più anziano di lui, mentre il parroco che l'aveva battezzato, era già morto.

Chiese spiegazione della cosa ad una persona intima alla famiglia sua. Seppe così che suo padre, rimasto vedovo della prima moglie, era vissuto in concubinato colla mamma parecchi anni durante i quali egli nacque con un altro fratello. E il matrimonio fu celebrato tre anni dopo la sua nascita e fu celebrato senza pubblicazioni e senza solennità, fuori di chiesa, davanti al parroco ed a due testimoni.

Venne pure a sapere come il giorno prima che fosse celebrato, il parroco scoperse che tra il padre e la madre sua esisteva l'impedimento di cognazione spirituale, essendo il padre stato padrino nel battesimo della madre. Il parroco ricorse alla Curia, e il giorno dopo alla chetichella fu celebrato il matrimonio.

Si chiede:

1) *La fornicazione tra due concubini pei quali esiste la cognazione spirituale riveste anche il carattere di sacrificio? I figli che nascono da tale concubinato sono allora sacrileghi?*

2) *La legittimazione del confratello è avvenuta ipso facto pel subsequens matrimonium, celebrato colla dispensa del Vescoso (o di chi poteva darla) sull'impedimento di cognazione spirituale, in base ai canoni* 1043, 1045?

3) *La irregolarità rispetto all'Ordine sacro è stata tolta in forza del matrimonio o esiste ancora, esigendo particolare dispensa pontificia?*

R. - 1) *Sacrilegium* est « indigna tractatio rei (personae et loci sacri), qua sacra sunt ». « Sacrum vero est quidquid, ex lege divina vel ecclesiastica, non vero privata potestate, ad divinum cultum dicatur ». Non v'è quindi ragione, nel caso, di parlare di sacrilegio e di figli sacrileghi. Figli sacrileghi sono quelli « nati da persone vincolate da voto solenne di castità o dell'Ordine Sacro ». (Boggiano, *Il matrimonio*, ecc., n. 761, pag. 491).

2) Sì. Recita, infatti, il can. 1116: « Per subseques matrimonium, sive verum sive putativum, sive noviter contractum sive convalidatum, etiam non consummatum, legitima efficitur proles, dummodo parentes habiles extiterint ad matrimonium inter contrahendum tempore conceptionis vel praegnationis vel nativitatis ».

3) Ancora, *affirmative*: perchè (can. 984, § 1) era stato legittimato per subsequens matrimonium, come sopra detto.

Mons. Donato Venditti

CASA PER IL CLERO

A SAN REMO (Imperia)

sotto gli auspici dell'Ordinario Diocesano di Ventimiglia, in Corso Cavallotti 93/95
è aperta una

CASA PER IL CLERO
diretta da Oblate Benedettine

Nella bella residenza, Sacerdoti, Italiani ed Esteri, già hanno trovato un benefico riposo spirituale e fisico.

Concretezza ed integralismo nel pensiero sociologico di Don Luigi Sturzo

Il sabato santo del 1895 un giovane sacerdote, ventiquattrenne, alto non più di un metro e sessanta, distinto nel comportamento, se ne va in cotta e stola per la campagna a Caltagirone, seguito da due chierichetti che si affannano a correrglì appresso per quei saliscendi tutti sterpi e pietre, uno con l'acquasanta e uno con un cestino che va riempiendosi di uova fresche.

Ha approfittato delle vacanze di Pasqua, che alla Pont. Università Gregoriana durano quindici giorni, per venire in paese a riprendere le file della sua attività. Mentre se ne va da un casolare all'altro pensa con tristezza allo spettacolo che non cambia mai, mentre egli in ogni famiglia porta il rituale saluto liturgico: « Pace a questa casa e a tutti quelli che abitano in essa ». Le donne gli baciano la mano senza parlare, s'inginocchiano, si segnano e poi l'accompagnano alla stalla (chi ce l'ha) e al pollaio.

Ma che pace può esserci mai per della gente che sgobba per il ceto padronale tredici ore al giorno e non riesce a racimolare denaro per un sol pasto? Che non conosce nessuna gioia, e non possiede che un letto, quattro sgabelli e un tavolo? Da quel sabato santo Don Luigi Sturzo decise di lasciare la carriera di studioso e di umanista, e di dedicarsi completamente all'attività sociale e sindacale, e perchè no? a quella politica, se non ci sarà altra via per giungere alle necessarie riforme da effettuare nella vita pubblica. Quel giorno nel suo volume sulle « Guerre moderne e il pensiero cattolico » pubblicato in francese a Montréal nel 1942, lo chiamò il giorno della sua *conversione politica* (1).

Questo episodio autobiografico di Don Sturzo mette in risalto la visione cristiana e lo spirito animatore dell'attività sacerdotale, da cui egli prende le mosse per foggiare il suo pensiero sociale arricchito da tutti quegli elementi positivi sparsi in sociologie non cristiane. Questa unità tra pensiero ed azione è il carattere principale della eccezionale personalità di Don Sturzo, strutturata di elementi e convinzioni umane e divine, teoretiche e pratiche, le quali dànno la misura della concretezza della sua dottrina sociale.

---

(1) Rosario E. Esposito, *Una vita vulcanica*, in Orizzonti, 10-VIII-1959, p. 9.

N.d.R. Siamo lieti di pubblicare la Prolusione all'Anno Accademico tenuta dal Prof. Raffaele Gargia all'Ateneo Internazionale dell'Istituto Missioni della Consolata in Torino. Era presente il Cadr. Arcadio Larraona che elogiò entusiasta il Prof. Gargia.

I. - CONCRETEZZA

Che cosa intende Don Sturzo per concretezza? Forse ridurre la sociologia ad una pura registrazione di fatti, un po' come la pensano i sociologi positivisti? No; egli afferma esplicitamente: « La sociologia-scienza evade da scopi determinati, dovendo studiare la natura della società, i suoi caratteri, le sue leggi, il suo processo, il suo finalismo. La sociologia, come ogni altra scienza, è anzitutto scienza teoretica, con proprio oggetto, metodo appropriato, carattere specifico » (2). Tuttavia l'accentuazione che egli dà al carattere teoretico della sociologia non chiude il suo pensiero in astrattismi o costruzioni aprioristiche appartenenti ad un metodo non scientifico. Afferma infatti: « Noi partiamo dallo studio dei fatti, dalla raccolta dei dati, dall'esperienza storica per arrivare alla formulazione teoretica dei principi, alla ricerca delle leggi fondamentali, alla discussione delle ipotesi sociologiche » (3). Come si vede egli adopera il metodo positivo senza però essere positivista, poichè mentre il positivismo « attribuisce al *fatto in sè* un valore probante », per lui « *il fatto che parla da sè* non esiste, perchè il fatto, come ogni fenomeno, non parla da sè. Se in fisica si fosse adottato il criterio del fatto che parla da sè, saremmo ancora alla fisica di tre o quattrocento anni fa » (4).

Il fatto non è per Don Sturzo un punto d'arrivo, come è per il positivismo, ma un punto di partenza. Il metodo che Don Sturzo rifiuta è quello positivista. Per tale non si deve intendere il metodo positivo applicato dagli studiosi di scienze sociali, anche se i due termini talvolta vengono confusi. L'uso di tecniche scientifiche nello studio della società è del tutto legittimo. I sociologi nell'adoperarle meritano la più alta lode in quanto forniscono con i loro studi empirici gran copia di dati di fatto esatti, basati su studi scientificamente obiettivi e purificati dai pregiudizi personali, attraverso l'uso di metodi oggettivi. Quando Don Sturzo critica i sociologi positivi, critica non i loro metodi empirici ma i loro pregiudizi teorici; non disapprova la loro scienza ma la loro filosofia (5), la cui tematica è legata ai fatti empirici oltre i quali non si può andare; di qui la negazione delle realtà spirituali. « Purtroppo, afferma Don Sturzo, la sociologia nacque dal positivismo; sono i positivisti ad averne fino ad oggi quasi il monopolio. Il metodo positivista, applicato alle branche speciali della sociologia o alla classificazione di determinati fatti sociali, ha dato studi interessanti, analisi penetranti e ha fatto fare progressi alla conoscenza della struttura sociale; ma tutto questo materiale manca di anima,

---

(2) *Del metodo sociologico - Risposta ai critici* - Bergamo, Ist. It. Edizioni Atlas, 1950, p. 41.

(3) *Ibid.*, pp. 41-42.

(4) *Ibid.*, pp. 43-44.

(5) Cfr. P. H. Furley, *La sociologia di L. Sturzo*, in *Del metodo sociol.*, op. cit., p. 132.

non si solleva al valore umano, non può, quindi, trovare una sintesi scientifica che è quella che noi cerchiamo » (6).

Quali sono i fatti da cui Don Sturzo prende le mosse? Sono i singoli uomini considerati nella concretezza storica. « La società in genere, egli scrive, è un concetto astratto; la società o le società in concreto sono gli stessi individui cooperanti, in diverse maniere, al raggiungimento di fini comuni. La società è fondamentalmente un dato della coscienza storica » (7) o ancora: « La società non è altro che la coesistenza operante degli individui in un processo inesauribile. Non si danno individui senza società nè società senza individui » (8). L'individuo è una persona, un valore non repetibile, che vive nel tempo e nello spazio. Di qui la necessità di adoperare un metodo che Don Sturzo non ha paura di denominare « *storicista* ». Egli distingue accuratamente questo metodo da quello che egli chiama « metafisico » che concepisce la società « come principio, volontà, forza, idea, spirito, che da sè si attua e si realizza nelle varie forma di vita umana » (9). Definendo la sua concezione del metodo storicista, si esprime nei seguenti termini:

« Il nostro storicismo, che deriva dalla concezione suesposta, è ben diverso dallo storicismo che deriva dalla concezione idealista. Per noi *lo storicismo è la concezione sistematica della storia come processo umano, realizzantesi in virtù di forze immanenti, unificato nella razionalità, però da un principio e verso un fine trascendentale assoluto* » (10).

Questa definizione richiede per una maggiore comprensione alcune precisazioni. Il sociologo storicista indaga il processo umano, le azioni degli esseri umani e le loro reciproche reazioni secondo un ordine cronologico. Il risultato, secondo Don Sturzo, non sarebbe vera storia. La storia è qualcosa di più di una fredda registrazione di avvenimenti. L'intelligenza umana deve investire della sua luce questi avvenimenti, comprendendoli e spiegandoli per quanto le è possibile. Il fisico non è soddisfatto quando ha semplicemente registrato i risultati dei suoi esperimenti; tende a delle generalizzazioni che, nel suo caso, si esprimono spesso in equazioni matematiche. Altrettanto fa lo storico degno di questo nome che tende alla generalizzazione, alla scoperta di cause, alla valutazione degli avvenimenti da lui studiati. Infatti il processo selettivo che egli compie per includere un fatto storico nella sua raccolta e rigettarne un altro come insignificante, implica che è arrivato a un particolare punto di vista, a un giudizio spesso filosofico della storia. Anche il sociologo che usa il metodo storicistico, deve elaborare il suo materiale grezzo, il processo umano, e arrivare a una qualche generalizzazione. Questa è la ragione per cui la definizione parla di « *processo umano... unificato nella razionalità* ». Non vi può essere scienza senza unificazione o sintesi intellettuale.

---

(6) *La vera vita*, Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 1947, p. 12.
(7) *La società, sua natura e leggi*, Bergamo, Atlas, p. 31.
(8) *La vera vita*, op. cit., p. 9.
(9) *La società*, op. cit., p. 5.
(10) *Ibid.*, p. 21.

La definizione introduce un altro elemento: il rapporto della società con Dio, negato dai sociologi positivisti legati generalmente a un materialismo dogmatico che esclude qualsiasi apertura verso il divino. Essi, comunque, fanno ciò a danno del realismo; poichè, come osserva Don Sturzo, « non può darsi filosofia nè storia senza risolvere il problema della unificazione del contingente nell'assoluto » (11). Due sistemi sono stati proposti per risolvere il problema. Sono: « Il *monistico*, che sotto molteplici aspetti del contingente fa l'assoluto, e il *dualistico*, che distinguendo il contingente dall'assoluto, ne trova il rapporto di trascendenza » (12).

Il punto di vista di Don Sturzo è francamente dualistico. Egli ammette l'oggetività esistenziale del contingente: l'uomo conserva la sua personalità libera che esplica in un processo realmente e non apparentemente temporale. Nello stesso tempo riconosce per esigenza razionale Dio come principio e fine della società umana: *principio*, perchè l'uomo, e quindi la società umana, risultano dall'atto creativo divino; *fine*, perchè l'uomo è indirizzato verso Dio sia socialmente e sia individualmente. Quindi il processo umano si muove *da un principio e verso un fine trascendentale assoluto* (13).

Resta da spiegare ancora un elemento della definizione: *in virtù di forze immanenti*. « Dio nel creare, dice Don Sturzo, comunica all'essere creato, non la sua natura divina ma un'attività ad esso propria ed in esso immanente. Quello che esiste nel creato è proveniente da Dio: la realtà, l'attività, l'ordine, la legge interiore, la forza intima processuale, la razionalità, in una parola la natura; ... (tuttavia) il creato non solo resta distinto nel suo essere e nel suo operare ma anche, sotto un certo aspetto, autonomo, se, com'è di fatto, gli esseri razionali possono operare perfino contro la stessa legge della razionalità creata » (14). Si comprendono allora le parole della definizione secondo la quale il processo umano è *realizzato da forze immanenti*, umane ed extra-umane. L'uomo storicizza quest'ultime, in quanto trasforma le forze cosmiche imprimendovi la impronta della sua razionalità e facendole servire al proprio perfezionamento.

Un tale processo ci dà l'elemento principale della società: la finalità, che organizza tutti gli sforzi coscienti verso uno scopo comune. La finalità della società umana è resa possibile dalla natura dell'uomo, dalla sua intelligenza e dal suo libero arbitrio. Pur accentuando l'importanza della razionalità e della libertà nella società, Don Sturzo in forza della concretezza storica considera, ma non del tutto, razionali le attività sociali. Elementi imponderabili si inseriscono continuamente disturbando la razionalità del processo sociale umano: impulsi ciechi, pregiudizi insensati, motivi inconsci, tutto

---

(11) *Ibid.*, p. 22.

(12) *Ibidem.*

(13) Don Sturzo identifica trascendentale con trascendente. Forse per una maggiore comprensione i due termini andavano distinti, come di fatto fa non solo il pensiero moderno, ma anche il pensiero scolastico.

(14) *La società*, op. cit., pp. 22-23.

ha la sua influenza. Considerare la società interamente razionale, sarebbe altrettanto errato che negare del tutto l'importanza della ragione nella società. « La pretesa di una società basata sulla pura ragione, afferma Don Sturzo, superante una volta per sempre ogni impaccio di irrazionale, manca di base realistica » (15). Ciò che l'uomo attua nel suo processo storico-sociale non è la razionalità assoluta, ma una razionalità relativa: relativa cioè, alle particolari circostanze di tempo e di luogo.

Il metodo storicistico di Don Sturzo sfocia in forza della concretezza, scevra di qualsiasi pregiudizio, ad ammettere l'esistenza e il valore del soprannaturale. Studiando la storia e considerando la società come è, il sociologo può giungere all'idea di un ordine e di una vita soprannaturale anche se egli non riesce a spiegare che cosa siano. Egli deve ricorrere all'aiuto della teologia come già ricorse all'aiuto della filosofia per comprendere l'ordine naturale della società.

Le seguenti parole sono quanto mai chiare: « Non è fare della chiara teologia ma della vera sociologia quando si studia il soprannaturale nei suoi valori sociologici. La conoscenza teologica sarà necessaria, come è necessaria la filosofia per chi studia la società naturale nei riflessi della razionalità, o la psicologia per trovarvi i riflessi psichici, o la biofisica per le leggi vitali » (16). « Chi nega ogni soprannaturale, metterà tutti i dati della sua esperienza sul piano naturale e tenterà di spiegare a suo modo come mai tanti miliardi di esseri umani e tante migliaia di uomini di studio, di genio e di valore abbiano potuto non solo accettare la tesi soprannaturalistica, ma viverla e perfino dare la vita per la fede. Costui farà, dunque, la sociologia del soprannaturale nel senso negativo. Fra la sua e la nostra sociologia ci sarà questa differenza, che egli, presupponendo come dimostrata la tesi naturalistica, escluderà ogni teoria del soprannaturale; noi, interpretando il dato storico nel suo duplice aspetto di naturale e soprannaturale, ne accettiamo l'esistenza e tentiamo di spiegarla nei suoi effetti sociologici. Ma siffatta differenza è gravida di conseguenze dal punto di vista scientifico » (17).

Don Sturzo ha compreso molto profondamente la funzione del soprannaturale nel processo sociale. Tuttavia non ha per questo mortificato la ragione, nè diminuita l'importanza della causalità umana, ma ha affrontato ed indagato in maniera realistica la complicata azione reciproca degli elementi umani e divini nella società. Ciò che egli afferma a proposito della interpretazione della Incarnazione è vero per tutta la sua sociologia del soprannaturale: « Non intendiamo confondere un mistero di fede con la realtà naturale, ma solo cerchiamo di mettere in luce la sintesi umano-divina che è la storia dell'uomo sulla terra » (18).

La visione storicistica di Don Sturzo ha valorizzato tutti gli elementi di cui è intessuta concretamente la storia. Il suo stori-

(15) *Ibid.*, p. 43.
(16) *La vera vita*, op. cit., p. 24.
(17) *Ibid.*, pp. 20-21.
(18) *Ibid.*, p. 240.

cismo, perchè spiritualistico e fondato sulla libertà umana condizionata da forze irrazionali, è ben diverso da tutta una fungaia di altri storicismi: idealistico, positivistico, marxista, ecc..., deterministici ed aventi in comune la negazione di tutti i valori spirituali dei *singoli uomini.*

II. - INTEGRALISMO

La visione unitaria, che è alla base della sociologia di Don Sturzo, sfocia conseguentemente nell'integralismo. Conviene subito precisarne il significato per eliminare tutte le storture o meglio le falsificazioni di tanti laicisti, le quali sono disseminate anche nella stampa quotidiana contro la Chiesa o contro i partiti d'ispirazione cristiana. Un giornale molto quotato si esprimeva, alcuni mesi fa, in forma impersonale nei seguenti termini: «Al fondo dei partiti di ispirazione cattolica, di qualsiasi scuola, di qualsiasi tendenza, si ritrova l'integralismo, cioè una concezione della vita che non distingue fra la politica e la morale, fra la morale e la religione, chiamata in ultima istanza, a restaurare quella unità della coscienza che, secondo la Chiesa, fu lacerata dalla Riforma» (19). Un noto giornalista di un quotidiano torinese rimproverava a Don Sturzo il giorno dopo la morte «che egli negava una funzione autonoma etico-sociale dello Stato: funzione che, evidentemente, era riserbata da lui alla Chiesa, nello spirito dell'integralismo cattolico» (20). Per siffatto pensiero «integralismo» esprime assorbimento delle forme sociali in quella religiosa, la quale sarebbe, essa sola, autonoma. Nella sua attività umano-divina la Chiesa negherebbe la distinzione evangelica tra le cose di Dio e le cose di Cesare.

Scartando questa accezione di integralismo perchè tradisce palesemente l'equivoco e l'apriorismo del razionalismo illuminista, ne precisiamo subito il significato che si riscontra nel pensiero sociologico di Don Sturzo (21). Per integralismo Don Sturzo non intende confusione o assorbimento, ma una dinamica articolazione delle forme fondamentali della socialità: la familiare, la politica e la religiosa, le quali sono autonome nel proprio campo, ma non separate perchè si implicano a vicenda.

La sua visione integralistica trae la sua ispirazione dal Cristianesimo, il quale trasformò la concezione teoretica e pratica del pensiero classico mediante la distinzione netta tra divinità e creatura. L'idea di creatura era del tutto nuova e non era conosciuta dal pensiero greco. Una volta che Dio è concepito infinitamente trascendente il pensiero umano, vero principio di ogni divenire e del reale, diventa impossibile per il cristiano ragionare come se la mente dell'uomo sia la vera norma delle cose. Inoltre dal mo-

---

(19) *Corriere della sera,* 2 agosto 1959, p. 1.

(20) Luigi Salvatorelli, *La Stampa,* 9 agosto 1959, p. 1.

(21) Notiamo che il termine «integralismo» non si trova nei libri di Don Sturzo da noi letti nell'espressione materiale, ma nella concettualizzazione.

mento che ogni cosa viene da Dio, e tutto ciò che Egli ha fatto è bene, la materia stessa è bene e non può essere più considerata come opposta alla mente e allo spirito. La materia non è invincibile, come per il pensiero classico; l'uomo nell'affermare la sua libertà non deve assumere un atteggiamento di sottomissione o di fatalistica rassegnazione, ma deve spesso lottare contro le forze della natura e utilizzarle per il suo perfezionamento. Tendere alla perfezione non significa per l'uomo porre un'opposizione tra lo spirito e la materia, come credevano gli antichi, poichè il vero contrasto non è tra questa e quello, bensì scegliere con impegno morale e con l'ausilio della Grazia divina fra due orientamenti, due concezioni di vita: una in cui l'uomo riconosce la sua posizione di creatura in rapporto a Dio, l'altra in cui l'uomo si mette al centro di ogni cosa.

Per il cristiano la ricerca di unità, essendo in ultima istanza un aderire al Dio infinito, non significa l'esclusione di ciò che Dio ha creato nella sua bontà e amore, ma implica un continuo lavorio a ridurre ad un tutto indivisibile l'intera gamma degli interessi spirituali e materiali e a rinsaldare in una nuova vita la sua intima coscienza e le sue attività esterne. E quanto più lo spirito cristiano si realizza, tanto più l'uomo manifesterà la sua capacità di unire l'infinito col finito, lo spirituale con il materiale, l'ideale con il reale. L'elevazione spirituale significò una totale integrazione e coordinazione della vita umana e di tutti i suoi valori. Significò, come osserva Don Sturzo, una « novità di vita per tutti gli uomini e in ciascuno di noi e nel mondo... una sintesi di tutta la vita, fisica e spirituale, individuale e sociale, naturale e soprannaturale, nel cammino verso un ideale di perfezione » (22).

Don Sturzo parte da queste premesse del realismo cristiano per impostare e risolvere il suo integralismo sociale. Osserva fin da principio che « l'individuo è sociale per sua natura e tutta la sua vita non è niente altro che un insieme di relazioni » (23). Troppo spesso si parla come se l'individuo sia qualcosa di interiore e il sociale sia qualcosa di esteriore; viceversa, in concreto, anche l'interiore è sociale. Quindi il distinguere un interiore ed un esteriore è privo di senso nel suo significato deontologico, nel suo valore normativo. « Un atto interiore di odio produce effetti che sono sempre sociali, e se è ritirato per un atto di virtù contraria, questo secondo atto produrrà effetti sociali buoni. Qualsiasi atto interiore si esteriorizza; è sociale » (24). Osserva ancora Don Sturzo: « Dobbiamo partire dall'idea, spesso dimenticata, che l'uomo è allo stesso tempo individuale e sociale e che la società non è altro che la proiezione delle attività singole nella interferenza di tutte le attività. Quello che si concretizza all'esterno, come linguaggio, tradizioni,

---

(22) *La vera vita*, op. cit., p. 50.

(23) *The international community and the right of war*, London, Allen and Unwin, 1928, p. 45.

(24) *La società*, op. cit., p. 231.

istituzioni, leggi... tutto ciò che esprimono le opere di pensiero e di arte; quello che si sviluppa nel tempo: la storia; tutto è attività personale dell'uomo, anima e corpo, individuo e società » (25).

La società non è, dunque, un fatto esteriore all'uomo, ma interiore. Questa conclusione potrà indurre qualcuno a temere che mentre l'individuo è bene affermato nella sua realtà sociale, la società perda il suo carattere stabile e duraturo, quasi « ridotta ad un puro movimento di azioni e reazioni individuali, senza propria esistenza per sè stante » (26). Ma un tale timore è infondato, poichè Don Sturzo si preoccupa anche di affermare decisamente sia la realtà delle finalità sociali, sia la consistenza, la permanenza e l'efficacia delle forme sociali. Egli, nondimeno, rifiuta di ammettere che esse sussistano di per sè, isolate dagli individui ed è « implicita e potenziale in ciascuno di essi ». E' ben vero che le forme sociali non si possono risolvere nei singoli individui. Esse, essendo il risultato delle attività degli individui, sono rese da queste attività più oggettive e permanenti. E' l'uomo razionale colui che effettivamente risolve in sè ogni forma sociale, e che nella sua autonomia unifica tutti i vari elementi della socialità umana. Egli dà una gerarchia ai fini delle varie forme sociali, nelle quali esplica la sua personalità, essendo il termine e il fine della società stessa. Ciò porta ad una continua e dinamica unificazione di tutta l'attività degli uomini, e spesso mediante la lotta, quando una delle tre forme sociali diventa prevalente o nullificante le altre due.

Ciascuna delle forme sociali ha una tendenza naturale all'autonomia, e poichè questa tendenza è innata alla vita umana ed è la condizione stessa del processo storico, non può scomparire. L'autonomia non può però mai essere raggiunta in forma assoluta, in quanto ciascuna delle principali forme è limitata da altre e vi è interferenza fra di loro. Pure, nonostante l'interferenza e anche la prevalenza di una forma su di un'altra, ciascuna mantiene necessariamente la propria realtà ed efficacia, poichè alla sua base vi è un aspetto e un'esigenza insopprimibile della individualità umana. E quando una delle tre forme vuole sopraffare le altre due, entrambi si uniscono per difendere la propria autonomia e quindi la esistenza. Per esempio, quando la forma politica è minacciata da una aggressione, i vincoli familiari si superano facilmente per la necessità di difendersi. Nello stesso modo una persecuzione religiosa conduce gli uomini a rinunciare alla famiglia e ai vincoli politici per difendere la propria fede. Nella vita ordinaria, la preoccupazione di un padre per la sua famiglia gli farà mettere in seconda linea non solo le questioni politiche ma perfino quelle religiose, se queste non arrivano a interessarlo personalmente (27). L'esistenza delle tre forme sociali che si affermano nella loro autonomia rappresentano per Don Sturzo le tre dimensioni naturali della socialità; senza di queste non c'è socialità e viceversa.

---

(25) *La vera vita,* op. cit., p. 195.
(26) *La società,* op. cit., p. 7.
(27) *Ibid.,* p. 55 (passim).

Nei tempi moderni la forma politica è arrivata alla sua perfetta autonomia. Benchè grandi benefici siano venuti da questa realizzazione, ci sono stati anche gravi inconvenienti, tanto più gravi in quanto il raggiungimento dell'autonomia politica ha avuto luogo, incidendo nello « sviluppo delle forme religiose ». Il processo è stato caratterizzato da una dialettica in cui la lotta e la prevalenza hanno avuto la loro parte. Ne è risultato un più deciso orientamento politico negli individui, per cui molti sono stati indotti a credere che solo la forma politica sia autonoma e unificante. La forma politica ha pertanto assunto una parte eccezionale e la si è considerata come il centro dell'attività etica.

Di qui la dichiarata avversione di Don Sturzo non contro lo Stato moderno, ma contro la concezione dello Stato moderno tendenzialmente panteistico, contro « lo Stato unicità di poteri, anzi il potere stesso; lo Stato fonte di diritto, anzi il diritto stesso; lo Stato espressione etica, anzi l'etica stessa » (28). « L'errore fondamentale di molti è stato ed è ancora quello di confondere la società in genere con la società politica. Il bisogno di unificazione li ha fatti arrivare a dare alla società un'unità definitiva e completa nello Stato, concepito monisticamente come l'elemento risolutivo degli individui e di ogni altra forma di raggruppamento sociale. Se invece dello Stato si preferisce da altri parlare di classe o di razza o di nazione, come unità sociale, la posizione non muta se non nel titolo, in nome del quale si tende a fare l'unificazione sociale » (29).

Lo Stato, come prodotto dell'attività umana, non può misconoscere le altre due forme sociali: la famiglia e la religione: concretizzazioni originarie che gli uomini realizzano mediante la loro attività. Tutte queste tre forme, sebbene originali e non risolvibili in altre forme, non devono essere considerate come strutture immutabili, fisse e rigide, poichè vi è sempre un influsso reciproco tra le forme stesse, in ciascuna di loro ed anche nell'insieme. Le forme secondarie della socialità sono riducibili alle tre principali, e fungono da mediatrici delle altre forme, favorendo la loro coesione e intensificando il loro dinamismo. L'economia, forma secondaria di socialità, non è meno necessaria per il fatto che è secondaria, poichè l'economia è un elemento necessario per la struttura sociale e uno dei fini immediati di ogni attività, familiare, politica o religiosa. La forma economica può assumere, e spesso assume, un carattere etico, sovrapponendosi alle altre forme e turbando l'equilibrio organico delle forze sociali.

Questo fenomeno dell'invadenza o della sopravalutazione economica ha ingannato, osserva Don Sturzo, « coloro che dell'economia han fatto la legge unica della storia, come un determinismo fondamentale, dal quale dipendono tutte e manifestazioni etico-sociali ». Il materialismo storico di Carlo Marx ne è la principale espressione. L'errore non consiste nell'analisi dell'influsso che le cause materiali possono esercitare sull'individuo o sulla società, bensì nel

(28) *Ibid.*, p. 84.
(29) *Ibid.*, p. 87.

fare delle cause materiali un principio unico fondamentale arrogandosi il carattere di assolutezza. « Non si nega l'influsso economico nella società, si nega che esso sia l'unica causalità sociale storica e che sia una causalità deterministica » (30). L'economia, perchè abbia valore sociale, deve essere permeata e quindi subordinata all'etica che per Don Sturzo è « l'attuazione della razionalità nella pratica » (31).

Don Sturzo difese con tenacia e con coerenza sino alla fine della vita il suo integralismo incentrato sull'autonomia delle tre forme fondamentali della socialità e sul valore strumentale dell'economia. Non risparmiò a nessuno, amico o avversario, critiche contro un atteggiamento politico che facesse dello Stato quasi l'unica forma sociale. Per questo fu contro l'immoralismo e l'amoralismo nel governo della cosa pubblica e contro l'ipertrofia dello Stato in campo economico. Il suo richiamo fu incessante e coraggioso fino agli ultimi giorni della esistenza terrena contro involuzioni che mettevano a repentaglio la libertà dei singoli nella vita economica, sociale e politica. Giustamente il Cancelliere tedesco Adenauer ha definito Don Sturzo « un combattente indefesso per il mantenimento dei valori della libertà e della morale ».

* * *

Concretezza e integralismo sono presenti continuamente nel pensiero sociale di Don Sturzo caratterizzato dalla positività dottrinale e da un equilibrato realismo. Egli non fu un teorico astratto, ma un teorico concreto. Conclusione definitiva del suo pensiero sociologico doveva essere un'opera fondamentale, che restasse a ricordare agli italiani che non è possibile disgiungere l'economia dalla morale. Ma purtroppo non ebbe il tempo di scriverla. L'ultimo suo scritto pubblicato pochi giorni prima della morte, toccava questo argomento. Terminava con queste significative parole che esprimono, senza che lo volesse, il suo testamento spirituale: « Non mancheranno crisi presso tutti gli Stati moderni; non mancheranno contrasti di interessi e di classi; non finiranno le difficoltà della disoccupazione o dell'emigrazione; vi saranno sempre fannulloni e parassiti. Il valore di un popolo e di un Governo sarà quello di provvedervi in tempo e di formare quelle zone di solidarietà umana e cristiana dove si sentirà meglio il calore di una moralità animata dalla carità. La colpa più grave degli individui e dei nuclei umani, nonchè dei corpi costituiti, sarebbe quella di non aver fiducia di poter superare il male con il bene. Il che sarebbe indice di una mancanza di fiducia nella libertà, dono di Dio, e in Dio stesso, donatore di ogni bene » (32).

---

(30) *La società*, op. cit., p. 128 (passim).

(31) *Ibid.*, p. 230.

(32) *Economia e moralità*, in *Via aperta*, 10 agosto 1959. L'articolo è stato ristampato in *Tre male bestie* (Raccolta di articoli di D. Sturzo dal 3 maggio al 10 agosto 1959), Napoli, Ed. Politica popolare, 1959, pp. 117-118.

Don Sturzo, invece, ha avuto fiducia nella libertà con grandi sacrifici e rischi, perchè ha creduto in Dio; perchè ha creduto nel mistero del Suo sacerdozio, integralmente vissuto pur tra il lavoro e le preoccupazioni del suo attivismo sociale e politico; perchè ha creduto ed ubbidito alla Chiesa che fedelmente servì, onorò ed amò sino al termine della sua vita.

P. Raffaele Garzia, I. M. C.

IL PROBLEMA ECONOMICO DEL CLERO

La Previdenza per il Clero

Una recente legge, che estende le assicurazioni sociali obbligatorie ai religiosi, che prestano attività di lavoro retribuita alle dipendenze di terzi, ha suscitato nuove speranze e provocato ulteriori istanze per la soluzione dell'annoso problema della previdenza del Clero italiano.

« I religiosi e le religiose quando prestano attività di lavoro retribuita alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e Case religiose di cui all'Art. 29, lettera *a*) e *b*) del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, sono soggetti alle assicurazioni sociali obbligatorie per invalidità, vecchiaia e per la tubercolosi di cui al regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni e integrazioni.

Agli effetti di cui al comma precedente si considera sussistente un rapporto di lavoro retribuito anche se le modalità delle prestazioni di lavoro sono pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'istituto religioso cui appartengono le religiose ed i religiosi occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse è versata dal datore di lavoro all'istituto predetto ».

Questo è il testo dell'Articolo unico della legge 3 maggio 1956 n. 392 per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi.

Trattasi di una legge che non costituisce alcuno ostacolo all'attività assicurativa dell'I.N.A. nell'ambiente del clero, in quanto essa non apporta innovazioni sostanziali in relazione all'estensione già esistente dell'obbligo delle predette assicurazioni sociali ai religiosi che prestano servizio alle dipendenze di terzi come sopra indicate per esclusione; a parte poi la circostanza che, in base alla legge su indicata, trattasi solo di religiosi, e non di clero secolare, e per giunta qualificati in maniera molto particolare dalla natura oggettiva e soggettiva del loro rapporto di dipendenza.

Comunque, la legge in parola ci offre lo spunto per riassumere a grandi linee quello che è stato finora fatto dall'I.N.A. nel settore della Previdenza per il Clero ed accennare alle prospettive che l'avvenire potrebbe presentare in tale campo di attività, particolarmente delicato e sensibile dal punto di vista sociale.

Che cosa è stato fatto?

LE PROVVIDENZE DELL'I.N.A.

L'azione dell'I.N.A. si è svolta in tre sensi fondamentali, quello del Monte Pensioni per il Clero, quello delle collettive diocesane, quello delle normali assicurazioni collettive.

La Commissione cardinalizia per l'Azione Cattolica e l'I.N.A. nel 1941, stipulavano un accordo per la costituzione di «Fondo Pensioni per gli Ecclesiastici che collaborano all'Apostolato dell'Azione Cattolica», che veniva affidato in gestione al Consigio di Amministrazione dell'I.N.A. ed a un apposito Comitato direttivo, composto pariteticamente da membri designati rispettivamente dalla Commissione Cardinalizia e dalla Direzione Generale dell'Istituto. Gli eventuali utili al Fondo stesso: in tal modo, esulava dal Fondo ogni finalità di lucro. L'attività del Fondo si concretava nella corresponsione di pensioni di invalidità e di vecchiaia agli iscritti e in speciali indennità in caso di morte dei medesimi.

Il Fondo assume, in un secondo tempo, il nome di «Monte Pensioni per il Clero di A.C.I.». Accanto al Monte, sorse, per merito del Card. Lavitrano, l'«Opera di Assistenza al Clero di A.C.I.», vero e proprio ente ecclesiastico, con sede in Palermo, avente, fra l'altro, la finalta di incoraggiare le attività di carattere assistenziale che siano di ausilio economico al Clero delle Diocesi d'Italia, che presta la sua opera all'Apostolato dell'A.C.I., e in modo speciale quelle per la vecchiaia e per l'infermità». L'Opera fu dotata personalmente dal Card. Lavitrano di un patrimonio suscettibile di incremento a mezzo offerte. Nel giugno 1943 l'Opera fu riconosciuta legalmente con Decreto reale e ne fu approvato lo Statuto. In tale occasione si convenne fra la Commissione Cardinalizia e l'I.N.A. che qualunque attività assicurativa riguardante il Clero di A.C.I. sarebbe stata attuata dall'Opera predetta a mezzo dell'I.N.A. che avrebbe provveduto alle relative operazioni per il tramite del Monte Pensioni del Clero, la denominazione e il campo di azione del quale si venivano ad estendere a tutto indistintamente il Clero secolare e regolare, anche se non collaborava all'Apostolato dell'Azione Cattolica. Il Monte e l'Opera venivano posti in condizioni di reciprocità nei riguardi degli iscritti nel senso che gli appartenenti al Clero italiano secolare e regolare, che avessero stipulato con l'I.N.A. contratti di assicurazione sulla base delle tariffe del Monte, sarebbero stati inscritti all'Opera, dall'altra parte gli iscritti all'Opera sarebbero stati iscritti automaticamente al Monte.

Quanto sopra per quanto riguarda il Monte Pensioni del Clero ossia la prima delle iniziative prese dall'I.N.A. nel settore della Previdenza per il Clero. Come abbiamo accennato di sopra però, l'attività dell'I.N.A. in detto settore si è svolta anche in altri due

sensi, quello delle collettive diocesane e quello delle collettive normali: questi altri due punti meritano un particolare cenno, perchè sebbene essi, sotto il profilo dell'impostazione giuridica, diversamente dal Monte Pensioni del Clero non siano che l'applicazione dei principi generali in tema di assicurazioni collettive, tuttavia, sotto il profilo della pratica attuazione hanno assunto, sia pure entro modesti limiti, un certo rilievo mentre le contingenze di guerra e le conseguenti vicende monetarie fermarono quasi completamente lo sviluppo del Monte.

Le collettive diocesane si basarono su accordi stipulati dalle singole Curie diocesane con l'I.N.A. con i quali veniva applicata la garanzia delle prestazioni assicurative a tutto il Clero della diocesi, o almeno a quella parte del Clero stesso che non fosse provvista di beneficio adeguato: le condizioni tariffarie, in considerazione della natura collettiva di tali assicurazioni e delle caratteristiche proprie di queste (unicità di contraenza, unicità di criteri per la determinazione dell'ammontare delle prestazioni assicurative, accentramento amministrativo ecc.). Sono state ancora migliori di quelle adottate per il Monte Pensioni del Clero.

La questione della previdenza del Clero negli anni immediatamente seguenti alla ripresa del dopoguerra veniva posta all'attenzione delle più alte Gerarchie della Chiesa, e della pubblica opinione da due fatti, o meglio da due dichiarazioni, l'una della Commissione Episcopale dell'Azione Cattolica Italiana, l'altra della Direzione Generale dell'I.N.A.: con la prima, nel 1948, la Commissione Episcopale invitava tutto l'Episcopato italiano a riesaminare il problema della previdenza del Clero; con la seconda nel novembre del 1950 l'I.N.A. a mezzo del proprio Direttore Generale al quale il S. Padre, Pio XII, si era degnato di concedere udienza, poneva a disposizione la Sua organizzazione tecnica ed amministrativa per la soluzione integrale del problema della previdenza del Clero, prendendo lo spunto dal riferimento alla previdenza fatto dal medesimo S. Padre nella Sua esortazione al Clero « Menti Nostrae » e dall'esistente Monte Pensioni.

Questi due fatti prelusero alla terza fase dell'attività dell'I.N.A. nel settore della previdenza del Clero, che si è iniziata per merito particolare della nuova Amministrazione che nel 1951 ha assunto il timone dell'Ente: quella, dicevamo, delle normali assicurazioni collettive. Infatti, nel 1954, al fine di favorire le iniziative previdenziali di singole comunità religiose — nell'attesa che venissero superate le non poche difficoltà di attuazione di una previdenza del Clero su base totale nel seno di ciascuna Diocesi ed eventualmente su piano più esteso — l'I.N.A. studiava di dare inizio alla realizzazione dei propri obiettivi nel settore in parola a mezzo di normali assicurazioni collettive da stipularsi dal Capo della Comunità religiosa interessata.

Questa in breve l'opera finora svolta dall'I.N.A. nel settore della previdenza del Clero, opera che, di volta in volta, è stata portata a conoscenza dell'organizzazione periferica con apposite circolari: purtroppo però, i risultati conseguiti non sono stati sempre quelli

che la impostazione del problema e l'interessamento posto nella sua soluzione davano adito a sperare; le particolarissime caratteristiche degli assicurandi derivanti dalla loro sublime missione hanno costituito gravi difficoltà ad una soluzione integrale della questione di questo delicato settore previdenziale.

* * *

N. d. R. - Fin qui la comunicazione dell'I.N.A. Viene naturale domandarsi quanti sacerdoti hanno avuto qualche beneficio dal « Monte Pensioni » di cui sopra è parola. Così viene ovvia la ricerca se il patrimonio suscettibile di aumento a mezzo offerte di cui il « Monte Pensioni » fu dotato personalmente dal Card. Lavitrano e dato in gestione non ad un Ente ecclesiastico (ad esempio, la Congregazione del Concilio) ma all'I.N.A. sia ancora in efficienza, oppure sia stato conglobato con le altre attività dell'I.N.A. Se è ancora in efficienza potrebbe già costituire un fondo per la progettata Associazione per la vecchiaia dei sacerdoti che attende di essere approvata dai due rami del Parlamento. Se invece fosse stato conglobato con le altre attività dell'I.N.A. sarebbe da dolersi che un fondo destinato esclusivamente per sacerdoti fosse destinato ad altri scopi.

L'interesse dei Sacerdoti per la Previdenza del Clero

Abbiamo insistito e continuiamo ad insistere sulle forme previdenziali per il Clero, perchè da molti sacerdoti abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere lettere di consenso, di incoraggiamento e di plauso. Sono tutte quanto mai interessanti e rivelano delle situazioni veramente cruciali. Ne pubblichiamo una pervenutaci ultimamente e che ci pare meritevole di particolare attenzione.

« *A mezzo vaglia ho spedito l'abbonamento a* Perfice Munus *non solo per avere e seguire l'utile rivista, ma anche per incoraggiare a continuare a scrivere gli articoli a difesa soprattutto dei sacerdoti poveri di campagna e di montagna.*

« *Non si deve dire, non ci dovrebbe essere la distinzione tra basso e alto clero, tra clero ricco e povero, ma purtroppo c'è ed è umiliante ed è pesante. Solo pensando a Dio si ha la forza di sopportare tale situazione. Purtroppo è verità, cruda verità. Vi sono sacerdoti con lussuose macchine, altri con bicicletta sgangherata e forse neanche questa. Sacerdoti che ogni anno si permettono viaggi in qualche nazione, ovvero mesi in montagna e al mare, altri sacerdoti per tanti anni nelle loro parrocchie, non possono nemmeno appagare il desiderio di visitare un Santuario per alimentare la loro pietà perchè non c'è la possibilità finanziaria.*

« *Prima del* 1956 *un parroco ha venduto in un solo anno per due milioni di olio; ho visto un mio confratello vicino, un giorno,*

con una bottiglia sotto il mantello andare ad acquistare mezzo litro di olio!

« Sono parroco di montagna, mentre il governo vuol venirci incontro, la Curia sempre aumenta le tasse; e se al momento non ci sono denari liquidi, fa firmare anche delle cambiali.

« Sono 25 anni che sono in parrocchia con 900 anime. Ho avuto quattro sacerdoti in questo tempo, uno venendomi a trovare, parlando, mi ha fatto capire che sarebbe stato meglio non l'avessi inviato in seminario, non per non essere sacerdote del Signore, ma per il trattamento fattogli dagli uomini. Il mio cuore ha avuto una stretta forte.

« Ho 9 seminaristi, prego molto il Signore per loro, ma sono titubante ad esortarli ad andare avanti. Ho paura per il loro domani. Ho paura che un giorno abbiano paura dei preti.

« Mi scusi se ho scritto non bene. Sono sacerdote più per la grazia del Signore che per i miei studi. Ho scritto per incoraggiare Lei, per dire che è sulla retta via, ma anche per uno sfogo personale ad un confratello »

Ammettiamo pure che lo scrivente abbia caricato le tinte o colorito le situazioni: ammettiamo pure che non faccia bene ad essere titubante nell'esortare i seminaristi a seguire la loro vocazione: è un fatto però che tra il clero esiste una sperequazione ingiusta per cui vi è chi abbonda del superfluo e chi difetta del necessario. Vi è chi nuota nell'abbondanza e chi non ha il pane quotidiano. Altra volta abbiamo segnalato la pietosa condizione di canonici di collegiate, sacerdoti, vice parroci, cappellani di suore, cappellani di campagna a cui bisogna provvedere con maggiore equità. Quando verranno i provvedimenti reclamati da tante parti a favore di sacerdoti virtuosi, zelanti e che più degli altri portano il *pondus diei et aestus?*

C. Martindale S.J. - *Il comandamento difficile.* Avviamento al dominio dell'istinto sessuale. Ed. L.I.C.E. - Torino - In 18°, pag. 96 L. 200.

Libro per i giovani? Certamente, ma anche per i maturi, che i tormenti della concupiscenza sono per tutte le età. E' un libro che si presenta come un soccorso provvidenziale per quei genitori ottimi i quali, avendo magari vissuto una giovinezza battagliata, in mezzo a tentazioni di ogni genere e forse con cadute di cui hanno il rimorso pungente, vorrebbero evitati per le loro creature che crescono, gli sbaragli della sensualità e della colpa.

Ancora l'Assicurazione per il Clero

Ho letto con molto interesse su un noto giornale torinese (il Popolo Nuovo) *una serie di articoli e di lettere aperte su un problema di palpitante attualità, quale è quello sulla «previdenza assicurativa per il Clero». In particolare mi ha colpito quanto ha dichiarato il Can. Giovanni Lardone nella lettera aperta pubblicata dal citato giornale del numero 2 aprile s. a., e cioè che la «Società di Previdenza e Mutuo Soccorso tra Ecclesiastici», costituita fin dal* 1880 *e attualmente da Lui presieduta, è in grado di garantire ai Sacerdoti la pensione più alta rispetto a quella che potrebbe corrispondere ogni altra società d'assicurazione. Può essere vera tale affermazione?* (A. S. - Asti).

R. - Quanto è affermato nella succitata lettera aperta risponderà certamente a verità, dato che la personalità dell'A. non consente di avanzare dubbi in proposito. La cosa però non meraviglia, dato che tale possibilità è insita nelle caratteristiche delle Casse Mutue, le quali, per il ristretto numero di iscritti, non basano le loro previsioni sul gioco probabilistico regolato dalla legge dei grandi numeri, ma regolano la loro impresa, almeno in una prima fase del funzionamento, percependo dagli associati delle quote che, per il loro ammontare, essi ritengono mediatamente sufficienti a garantire determinate prestazioni. Successivamente, specie se le congiunture di esercizio si prospettano favorevoli (mortalità elevata e quindi minore durata delle pensioni, buoni investimenti economici, abbandoni da parte dei contribuenti, ecc.), passano al regime di capitalizzazione, dando inizio a quell'accumulo di riserve che determina negli amministratori l'illusione di una assoluta tranquillità.

Tuttavia non è detto che se qualche Cassa Mutua riesce a vivere una vita prosperosa non possa, nel futuro, per l'imponderabilità degli eventi, trovarsi a dovere fronteggiare oneri più gravosi e forse anche insostenibili.

Tutto ciò è proprio delle Casse Mutue le quali, seppure operano apparentemente seguendo il criterio della capitalizzazione, hanno sempre — come valvola di sicurezza, che gli stessi loro statuti normalmente prevedono — la possibilità di ripiegare, qualora si rendesse necessario, sul criterio della ripartizione e di adeguare le prestazioni, le contribuzioni, oppure le une e le altre, alle nuove effettive possibilità ed esigenze della Cassa.

E' vero che una saggia amministrazione dei beni contribuisce, per molta parte, a dare l'illusione di una tranquillità sia all'assicuratore che agli assicurati, ma perchè l'amministrazione risulti tale nel tempo occorre che sia fondata su ipotesi demografiche e finanziarie, che finiscano con l'essere confortate dalla realtà.

Detto ciò, è chiaro che una valida garanzia assicurativa, costante ed immutabile nel tempo, non può essere offerta che dai grandi organismi assicurativi, i quali hanno la possibilità, in ogni istante della loro vita, di assorbire nella rilevante massa degli assicurati e con adeguata politica finanziaria, tutti quegli eventi sfavorevoli che, per il concetto stesso del rischio, possono sfuggire alla legge empirica del caso.

(Da *L'Annuario del Parroco* 1960)

Quesiti

Una recente legge ha fatto obbligo ai parroci e alle parrocchie di assicurare i loro sostituti, mentre tutto il Clero è stato esortato ad iscriversi presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per risolvere il problema della propria previdenza. Ora è lecito chiedersi:

1) *se il parroco e la parrocchia possono essere considerati veri datori di lavoro nel senso inteso dalla legge, e cioè equiparati agli impresari a cui favore e beneplacito il lavoratore pone tutte le ore lavorative;*

2) *se la iscrizione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni risolva in pieno il grave problema della previdenza del Clero. Astraendo dal punto* 1) *e riferendosi al punto* 2) *è da tener presente che un eminente consulente di un reputato quotidiano, alla domanda « quale pensione di vecchiaia potrebbe assicurarsi un vice parroco venticinquenne per il quale si pagassero* 1438 *lire al mese, con marchette mensili di lire* 36? », *ha risposto che « la pensione, dopo* 40 *anni di ininterrotto pagamento, si aggirerebbe sulle* 14 *mila lire mensili ». Di fronte a tale cifra è da pensare che una Cassa Diocesana per il Clero potrebbe assicurare una migliore prestazione. Si consideri infatti una piccola diocesi di* 100 *sacerdoti, ciascuno dei quali versasse alla Cassa* 1438 *lire mensili. La somma annuale versata sarebbe pari a lire* 1.728.600 *e dopo* 40 *anni di versamenti senza fare il preciso computo dell'interesse composto, si avrebbero oltre* 70 *milioni, che al* 5 *per cento frutterebbero lire* 3.500.000. *Senza pensare ad altre possibili entrate* (*lasciti, ecc.*) *e supponendo che dei* 100 *sacerdoti assicurati ne giungano* 10 *alla pensione, sarebbero già* 300.000 *lire di cui la Cassa potrebbe disporre in loro favore. E qui occorre non dimenticare i parroci che, restando legati alla loro parrocchia e al loro beneficio fino alla morte non potranno usufruire anche della pensione.* (Rev. G. B. - Torino).

Ella evidentemente ha fatto qualche confusione tra l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.) e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.). Infatti i Parroci e le Parrocchie hanno l'obbligo di assicurare i loro vice parroci presso l'I.N.P.S. e non presso l'I.N.A. Così pure l'esortazione cui Ella fa cenno dovrebbe riferirsi a quei sacerdoti che, per le particolari mansioni da essi svolte, per conto di terzi, con carattere di dipendenza, hanno diritto all'assicurazione presso l'I.N.P.S. L'assicurazione invece presso l'I.N.A. ha carattere volontario, anche se in dipendenza di accordi di carattere generale presi con superiori organizzazioni, possono di diritto i singoli avvantaggiarsi di essa.

Ella poi, partendo dalla pensione di circa 14 mila lire mensili conseguibili presso l'I.N.P.S. da un sacerdote, per il quale si paghi a cominciare dal suo 25° anno di età e per 40 un premio di lire 1438 mensili, determina la pensione che si realizzerebbe da una ipotetica Cassa Autonoma del Clero con lo stesso premio mensile.

L'ipotesi di sopravvivenza di tale ipotetica Cassa è davvero delle più pessimistiche: su 100 sacerdoti contribuenti per 40 anni giungerebbero alla pensione solamente 10!

Una probabilità di sopravvivenza cioè del 10 per cento, mentre anche le tavole meno recenti, quali ad esempio quella S.I.M. (901), dànno per età 25 una probabilità di sopravvivenza dopo 40 anni del 57 per cento.

In base alla impostazione tecnica, davvero un po' semplicistica, data alla ipotetica Cassa Diocesana, la pensione sarebbe quindi non di lire 300.000 annue, ma solamente di 60.000.

Valutando invece anche gli interessi che maturano nel corso di 40 anni pur rimanendo nello schema semplicistico supposto, la pensione si aggirerebbe sulle 190.000 lire annue.

Quale sarebbe invece la pensione conseguibile presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.): circa 225.000 lire annue e tale pensione sarebbe garantita in maniera certa, indipendentemente dalle altre che inevitabilmente si accompagnano alle Casse Mutue in dipendenza di ipotesi sull'andamento dei fenomeni demografici e finanziari che i fatti non sempre confermano; e cioè per il limitato numero degli iscritti, per il limitato volume dei contributi, per la dipendenza a provvedere con ottimismo l'andamento dei detti fenomeni rispetto agli oneri che le Casse si assumono nei confronti degli iscritti.

N. B. - Abbiamo riportato gli articoli precedenti da «L'annuario del Parroco» per il 1960 per tenere vivo il problema dell'Assicurazione del Clero sia per la vecchiaia, che per l'invalidità e malattie e creare nel Clero quella coscienza assicurativa che purtroppo in tanti fa difetto.

VANGELI DOMENICALI E FESTIVI

FESTA DI S. GIUSEPPE

(S. Matteo, I - 18-21)

L'OMBRA DEL PADRE

Due feste dedica la Chiesa a glorificazione di S. Giuseppe: una la odierna, che risale al Medio Evo, l'altra l'istituzione recente, fissata il primo del mese di Maggio, in onore di S. Giuseppe operaio, e sostituita a quella del Patrocinio che si celebrava dal 1870 quando il Santo Padre Pio IX lo proclamò patrono della Chiesa Universale.

Il culto liturgico al Santo come scrive il Card. Schuster, prese considerevole sviluppo solamente nel secolo XV, ma la devozione a Lui si è svolta tra il popolo cristiano in modo così sorprendente e dietro leggi così mirabili, che è impossibile non riconoscervi l'opera della Provvidenza divina.

Del resto «è cosa davvero degna e giusta, conveniente e salutare — come leggiamo nel prefazio della Messa in suo onore — che noi sempre e in ogni luogo Ti rendiamo grazie o Signore santo, Padre onnipotente, eterno Iddio, che nella festa del beato Giuseppe, Ti magnifichiamo con dovute lodi, Ti benediciamo ed esaltiamo, perchè Egli uomo giusto, fu dato da Te sposo alla Beata Vergine, Madre di Dio, e perchè, servo fedele e prudente, fu costituito sulla Tua famiglia, affinchè custodisse, qual padre il Tuo Unigenito, concepito per opera dello Spirito Santo, Gesù Cristo Signor nostro».

Come potete notare o fratelli, è fissata qui la doppia missione di S. Giuseppe ed il doppio titolo, che gli conviene di sposo di Maria Santissima e di Custode di nostro Signore.

1. - *L'ombra del Padre.* - Questa doppia missione mette S. Giuseppe in una posizione veramente particolare, unica fra tutte le missioni, che creatura umana abbia potuto ricevere da Dio.

Egli è prescelto a rappresentare il Padre celeste presso gli uomini del suo tempo per la necessità di occultare, fino al tempo stabilito per la manifestazione pubblica, il mistero dell'Incarnazione. Il Figlio di Dio incarnandosi non doveva avere padre terreno, perchè la paternità di Lui, anche come uomo, se la riserbava il Padre celeste.

D'altra parte doveva, per essere vero uomo, assumere la natura umana, avere un corpo come il nostro; per essere anch'Egli discendente di Adamo, lo doveva prendere da una donna che divenisse madre pur conservando la sua integrità verginale.

Come velare il mistero se non mettendo accanto a questa Donna privilegiata, un uomo, che risultasse agli occhi del mondo vero sposo

legale di Lei per legalizzare, appunto agli occhi del mondo, la legittimità del Figlio e la maternità della Madre?

Inoltre con l'Incarnazione si costituiva una famiglia, la quale doveva pure avere un capo, secondo la concezione che della famiglia ha la società umana, un capo che avesse l'autorità del capo di famiglia, con la responsabilità di provvedere ai suoi bisogni, di vegliare sulla sicurezza della Madre e del Figlio, di rappresentarli negli obblighi civili e religiosi. A tale missione fu scelto S. Giuseppe, la cui santità — autenticata dallo Spirito Santo quando dall'Evangelista S. Matteo lo fa definire uomo giusto — si può misurare appunto dall'altezza della missione che Gli viene affidata. Veramente per ciò si può chiamare *l'ombra* del Padre celeste, come quello che con la sua presenza e le sue prestazioni di capo famiglia coopera a nascondere il mistero che il Padre celeste vuol compiere e ne riceve l'autorità di rappresentarlo in tutte le vicende della Sacra Famiglia.

Con ciò si spiega la situazione civile ed economica di Lui.

Il Redentore doveva discendere — secondo le profezie — dalla stirpe di Davide, e Giuseppe è appunto di discendenza davidica.

Il Redentore voleva accomunarsi alla sorte della maggioranza degli uomini, che debbono guadagnarsi il pane col lavoro delle proprie mani; perciò Giuseppe sarà un artigiano, che lavora a bottega senza uscire mai dalle condizioni civili di un lavoratore. Avrà il Figlio di Dio come garzone nella bottega e lo addestrerà nell'uso degli attrezzi.

La Madre dovrà apparire come una donna del popolo e le condizioni di Giuseppe Le consentirà — a Lei, Madre di Dio e futura Regina del cielo — di vivere nel nascondimento e nell'umiltà, confusa con le donne di Nazareth che la vedranno sbrigare tutte le faccende d'una madre di famiglia esemplare.

2. - *L'uomo giusto.* - Così S. Giuseppe ci si presenta come l'immagine *dell'uomo giusto*, che compie fedelmente la missione affidatagli, *nel silenzio*, proprio come l'ombra, che non fa rumore intorno a sè, e che scompare quando la sua presenza non è più necessaria a nascondere il mistero, in cui si vuol velare il Figlio di Dio. Giunto il tempo stabilito per la rivelazione, nostro Signore, dileguata l'ombra, parlerà chiaramente di un altro Padre, del vero Suo Padre, che l'ha mandato in terra, per la nostra salvezza.

Il silenzio su S. Giuseppe si promulgherà per alcuni secoli, poi sarà rotto dal senso cristiano del popolo, che fermo nella fede della divinità di Nostro Signore, cioè della sua divina origine, potrà liberamente glorificare Colui, che gli fece da padre nella vita terrena, adempiendo a perfezione il suo dovere quotidiano di capo della sua Famiglia.

E ammirerà in Lui l'esempio vivo e parlante della *creatura nuova* come s'esprime S. Paolo, rigenerata nella grazia, che vive nello spirito della nuova Legge, prima ancora che il Signore la predichi al mondo, tutto e solo inteso al servizio del Padre celeste, affinchè il Padre sia glorificato nel compimento della Sua volontà.

Giustamente pertanto la Santa Chiesa Lo propone alla nostra venerazione e alla nostra imitazione. Lo propone come modello a tutte le classi sociali: ai vergini ed ai coniugati, ai nobili ed ai popolani,

specialmente ai padri di famiglia ed agli operai. Tutti possono guardare a Lui per trarre esempio di vera vita cristiana.

E poichè Egli ebbe la grande ventura di passare da questo mondo assistito in morte da Nostro Signore e dalla Madonna, la Chiesa lo proclama pure patrono della buona morte.

A Lui quindi ricorriamo fiduciosi nelle varie vicende della vita perchè ci protegga sempre e specialmente ci sia vicino con Gesù e Maria nell'ora in cui piacerà al Padre celeste di chiamarci a Sè. Così sia.

DOMENICA DELLE PALME

(S. Matteo, XXI - 1 - 9)

1. - *La Passione del Signore.* - Oggi, o fratelli, inizia la settimana santa, tutta dedicata ai misteri della nostra redenzione.

Permettete che, nonostante la lunghezza della funzione, che abbiamo celebrata, vi esponga alcune brevi riflessioni.

Dopo aver ricordato l'ingresso trionfale del Signore in Gerusalemme con la processione delle palme e dei rami di ulivo benedetto, la Chiesa ci invita a leggere il racconto della passione del Signore, oggi secondo S. Matteo, martedì secondo S. Marco, mercoledì secondo S. Luca, venerdì secondo S. Giovanni.

Sono quattro narrazioni che ne formano una sola, completandosi a vicenda.

Così tutta la settimana ci vuol essere consacrata al grande mistero di dolore e di morte, con cui si è conclusa la vita terrena del Signore. La Chiesa desidera che i suoi figli vi si fermino a considerarla in tutte le sue circostanze, contemplando il divino nostro Redentore in questa sanguinosa consumazione della Sua missione salvatrice.

Domenica prossima esulteremo del Suo trionfo, che fu pure il nostro trionfo.

Ma prima bisogna seguirlo per la via dolorosa per ricordarci la grande verità che anche per noi la gloria del cielo dev'essere preceduta e preparata e conquistata attraverso le tribolazioni della vita presente. L'esempio di nostro Signore ci sarà di sprone e di aiuto efficace a portare la croce nostra, camminando sulle sue orme, che ci rendono meno aspro e più agile il cammino.

2. - *Doloroso contrasto.* - Certamente il mistero delle palme ci presenta un doloroso contrasto.

L'ingresso trionfale in Gerusalemme fra la turba del popolo acclamante è un breve e pallido anticipo del trionfo finale del Signore, a cui accenna l'apostolo S. Paolo in una delle sue lettere, quando il Signore, dopo aver debellato tutti i suoi oppositori, potrà condurre l'umanità rigenerata e glorificata dinanzi al trono del Padre.

Ma, come disse il Signore stesso ai due discepoli incontrati per la strada di Emmaus la sera della resurrezione, per giungere al trionfo finale, per raggiungere la sua gloria definitiva Egli doveva

passare attraverso ai dolori ed alle ignominie della Passione. Tale è la legge dell'uomo sulla terra.

Non si dà gloria vera e duratura se non è preceduto dall'abbassamento dell'umiliazione fortemente sopportata; non si dà gioia se non germina e sboccia nel terreno del dolore.

E' un contrasto veramente doloroso, reale, che si avvera nella vita di ognuno quaggiù,

Perciò il cristiano cosciente teme dei trionfi terreni, teme della prosperità, che gli sembra arridere, teme del facile successo delle sue imprese, perchè sa che tutto ciò è instabile e effimero, se non è fecondato dal sangue del sacrificio.

Per contro delle prove dolorose della vita esulta di speranza e guarda fiducioso all'avvenire. Forse, o fratelli, mentre vi parlo, voi scuotete la testa perchè non siete convinti di quanto vi dico. E' difficile avere lo spirito di Dio.

3. - *Il nostro Re.* - Intanto guardiamo al Signore acclamato dal popolo. L'Evangelista narrando l'entrata solenne in città, ricorda la profezia di Zaccaria, uno degli ultimi profeti: « *Dite alla figlia di Sion, ecco il tuo re viene a te mansueto cavalcando un asinello* ».

La regalità di Gesù è riconosciuta, sia pure per breve tempo ed in un momento d'entusiasmo, dal suo popolo. E Gesù, che altre volte s'era nascosto quando volevano proclamarlo re, questa volta lascia fare, perchè Egli si trova alla vigilia della morte, ed è giusto che lo si riconosca, prima che Egli muoia, per quello ch'Egli è veramente.

Ma forsecchè — si chiede e commenta S. Agostino — fu una gran cosa per Lui essere re degli uomini, Lui ch'è re dei secoli? Non fu re d'Israele come gli altri, non venne a riscuoter tributi, nè ad armare eserciti. Venne ad illuminare e guidare le anime ed a condurle nel regno dei cieli. Fu pertanto non un'aggiunta d'onore per Lui, nel fatto che volle esser re d'Israele, ma fu in Lui un atto di degnazione verso di noi, non un aumento di potere per Lui, ma un segno di misericordia per noi. Colui infatti, che fu chiamato in terra re de' Giudei, è in cielo il Signore degli Angeli.

A riconoscere questa divina regalità di Gesù ci invita oggi la Chiesa nell'inizio della settimana Santa. Il nostro Re Lo vedremo preso, flagellato, incoronato di spine, innalzato sul trono della croce.

E dovremo confessare che non è mai tanto il nostro Re, come l'è sul regno della Croce. E l'adoreremo e Gli rinnoveremo le nostre promesse di fedeltà con animo di sudditi amanti e devoti.

DOMENICA DI PASQUA

(S. Marco, XVI - 1 - 7)

1. - *Invito alla gioia.* - Fratelli cari, la Pasqua è giunta: la Chiesa, che esulta per la vittoria del suo Sposo, invita tutti alla gioia.

Un rito singolare si compie nelle cattedrali la notte del Sabato Santo, prima del canto dei vangeli. Il suddiacono, letta l'epistola, si porta dinnanzi al trono del Vescovo e con voce squillante esclama:

Venerabile Padre, vi annuncio un gioia grande: *l'alleluia.*

Il Vescovo accoglie l'annuncio e intona lietamente il primo *alleluia* che viene tosto ripetuto dal coro.

Alleluia! canta il Vescovo una seconda ed una terza volta.

Alleluia! ripete in tono sempre più alto e vibrato il coro in risposta.

E poi prosegue:

Lodate il Signore (tale è il significato della parola alleluia) *poichè Egli è buono, perchè in eterno dura la sua misericordia.*

E le campane, state mute per tre giorni, risciolgono la bronzea voce festosa ad annunziare che il Signore è risorto.

E' un invito alla gioia, del quale solamente i veri cristiani possono intendere il profondo valore.

Perchè la risurrezione del Signore, che si festeggia, è veramente tutta la ragione della nostra gioia, essendo in essa preannunciata e promessa la nostra resurrezione. In Cristo siamo già risorti tutti noi, come ci assicura S. Paolo, perchè Egli è il capo di quel grande Corpo, di cui noi siamo misticamente le membra. Col Capo anche le membra sono risorte alla vita senza fine.

Accogliamo, o fratelli, l'invito, che a noi pure rivolge la Chiesa a gioire nel Signore e col Signore: e la gioia che ci inonda il cuore, sia il frutto della grazia (la nostra vera vita) riconquistata o ravvivata, sorgente di forze nuove per il cammino verso la mèta.

2. - *La ricerca di Nostro Signore.* - Vi sono nel racconto evangelico che abbiamo letto or ora, dei particolari sui quali voglio brevemente attirare la vostra attenzione, a trarne un incitamento adatto al tempo pasquale.

Di buon mattino le pie donne cercavano il Signore nel giardino del sepolcro.

Esse non sapevano ancora ch'Egli era risuscitato. S'erano levate che non era ancora l'alba, timorose di far tardi. Volevano completare al cadavere del Signore le cure, che non era stato possibile fare la sera della sepoltura, per ragione del severo riposo festivo.

Quasi d'intesa, lasciate le loro case, s'erano ritrovate sulla strada che da Gerusalemme conduceva all'Uliveto. Mestamente con il cuore in trepidazione, affrettavano il passo verso il sepolcro.

Ma un pensiero le assillava. Si dicevano: Chi ci ribalterà la pietra dalla bocca del munumento?

Chè la pietra era grande assai e pesante, ed esse deboli, ma la imprevista difficoltà non smorzava lo zelo. In qualche modo avrebbero provveduto.

Ed ecco, quando giunsero al sepolcro, le loro preoccupazioni svanirono ad un tratto, perchè videro già rimossa la pietra.

Qualcuno aveva già davvero provveduto.

Il sepolcro, vuoto, era custodito da due Angeli, i quali diedero l'annuncio che il Signore era risorto.

E Gesù stesso poco dopo si fece vedere a premiarle della loro affettuosa fedeltà.

Non vi pare, o fratelli, che la condotta di quelle pie donne è una immagine splendida della cura e dell'ardore, che tutti noi dobbiamo avere nella ricerca di nostro Signore?

Perchè avviene, purtroppo! che anche per molti cristiani il Signore muore nuovamente nell'anima loro a causa del peccato.

Guai a loro se non si affrettano a ricercarlo e a farlo risuscitare in sè. Bisogna allora ricercarlo con ansia, senza ritardi, con vivo desiderio di ritrovarlo, perchè solamente con Lui si può riavere la vera vita.

La Pasqua di risurrezione è nell'intenzione della Chiesa il tempo propizio per tale ricerca. In essa la Chiesa convoca tutti i suoi figli al sepolcro, dal quale il divin Redentore esce trionfante sulla morte, affinchè tutti risorgano con Lui.

Fratelli che mi ascoltate, sia anche per voi e per tutti della famiglia vostra, sia questa la Pasqua di vita nuova.

Se siete vivi alla grazia si accresca in voi questo dono santo per cui noi viviamo della vita di Dio.

Che se, per disgrazia, v'è tra noi qualcuno che sia in stato di morte, non voglia continuare a rimanervi. S'affretti invece a risuscitare nel lavacro della confessione sacramentale.

Così ritroverà il Signore e, innestato sul suo tronco vitale, rivivrà e godrà della vera gioia delle feste pasquali.

3. - *Fidarsi del Signore.* - Per tutti poi, nella condotta delle pie donne è un altro insegnamento prezioso. Ho detto che il pensiero delle difficoltà di ribaltare la pietra le assillava, ma ciononostante si portarono al sepolcro, fiduciose che in qualche modo vi avrebbero provveduto. Come difatti avvenne.

Così avviene molto spesso a noi nelle difficoltà, che ci si fanno incontro nelle varie vicende della vita. Noi ce ne lasciamo facilmente impressionare. E ci chiediamo anche noi: Come potrò fare questa o quest'altra cosa?

Ma se, nonostante le difficoltà, noi persistiamo nel compimento fedele del nostro dovere quotidiano, diffidando di noi e delle nostre forze, e confidiamo totalmente nel Signore, ecco che d'un tratto anche per noi, come per le pie donne, le difficoltà svaniscono e noi ci troviamo dinanzi facile la via.

Il Signore vuole da noi soltanto che facciamo con buona volontà tutto ciò che ci è possibile fare con le nostre forze.

Pensa Lui ad agevolarci il cammino e a farci superare le difficoltà.

Confidiamo in Lui, che non ci verrà mai meno.

Fratelli cari, buona Pasqua a tutti.

DOMENICA IN ALBIS

(S. Giovanni, XX-13-31)

LA PACE DEL SIGNORE

1. - *Il saluto agli Apostoli.* - L'episodio evangelico, che ci propone la Chiesa a meditare in questa domenica, si presta a molte pratiche riflessioni.

Anzitutto: il saluto rivolto dal Signore agli Apostoli, apparendo d'improvviso nel cenacolo: *Pace a voi!*

Quanto ne avevano bisogno gli Apostoli di pace, turbati com'erano in quei giorni — e com'erano ancora — per tutto ciò ch'era successo, per tutto ciò che avevano veduto fare contro il loro Maestro!

Ora temevano per sè e stavano più che potevano nascosti *per timore dei Giudei*, come afferma l'Evangelista.

Ma Gesù li va a cercare nel Cenacolo, ed entra a porte chiuse, senza far rumore, e li saluta dolcemente. Non sembra neppur ricordare, il buon Maestro, ch'essi L'hanno abbandonato, fuggendo, la notte della cattura nel Getzemani, e L'hanno lasciato solo durante tutta la passione. Si preoccupa, ora, soltanto di loro e vuole che si confortino rivedendolo, vittorioso della morte, e li assicura ch'è proprio Lui, che augura loro la pace.

Son io! non temete!

Anche con noi, o fratelli, il divin Salvatore dell'anima nostra tratta così delicatamente. In questo tempo pasquale a quante anime Egli dolcemente s'accosta ad offrire la sua pace!

Fortunate le anime, che L'accolgono bene! Per quante colpe possano avere sulla coscienza, se, pentite, gliene chiedono perdono, Egli subito l'accorda per bocca del sacerdote e cancella ogni cosa fino a non rinfacciargliele mai più e versa in loro la grazia apprestatrice di pace più dolce e profonda.

Chi l'ha provata in questi giorni può concedergliene testimonianza.

2. - *Signor mio e Dio mio.* - E' l'affermazione di fede dell'Apostolo Tommaso al sentire il Signore. Con che cuore deve aver pronunziato queste parole gettandosi ai piedi del Divin Maestro risorto.

Ecco: Gesù era apparso ai dieci riuniti nel Cenacolo la stessa sera del giorno in cui era risuscitato.

Ma Tommaso non era presente.

E quando gli altri gli riferirono la cosa, egli aveva messo in dubbio l'affermazione dei compagni.

«*Se non vedo nelle mani di Lui la fessura dei chiodi* — aveva detto — *e se non metto la mia mano nel costato, non credo*».

Ed ecco il Signore, sempre buono e condiscendente, ritorna a riapparire nel cenacolo otto giorni dopo, mentre egli è presente; e, dopo averli tutti salutati col suo dolce *la pace sia con voi*, eccolo rivolgersi proprio a Lui, a Tommaso l'incredulo, per fargli toccar con mano, come aveva detto di desiderare, la realtà della resurre-

zione: *Metti il tuo dito nelle mie mani e la tua mano nel mio costato e non essere incredulo, ma credente*

Dolce, ma fermo e chiaro rimprovero, che fa prostrare l'Apostolo ai piedi del Signore e gli trae la netta professione di fede: *Signor mio e Dio mio!*

Commenta a proposito S. Agostino, che a noi è servita assai più l'incredulità di Tommaso che non la fede pronta degli altri. Anche quell'incredulità fu provvidenziale per rassodare la *nostra* Fede.

Ancora dopo diciannove secoli la professione di fede di Tommaso risuona sulle nostre labbra, quando ci prostiamo alla presenza di Nostro Signore presente a noi nella realtà sacramentale.

Signor mio e Dio mio!

Gridiamola alta la nostra fede in Lui risorto, ch'è voluto restare vivo e reale in mezzo a noi. E sia un grido d'amore, di riconoscenza, di ringraziamento a Lui, che tanto ha fatto per la nostra salvezza.

3. - *Il Sacro Cuore ferito.*

Ancora un breve pensiero.

Il Signore invitò l'apostolo incredulo a metter la mano nel suo costato che conservava aperta la trafittura praticata dalla spada del Centurione.

Era quella la sorgente di tutta la grazia, che si sarebbe riversata sul mondo infermo per risanarlo. Quell'apertura aveva scoperto il cuore rivelando il mistero dell'amore.

La ferita visibile — commenta S. Bonaventura — mostra l'amore invisibile. Per essa noi possiamo penetrare nei misteri insondabili della divina carità, che spinse il Padre celeste a donarci il Figlio suo unigenito mandandolo sulla terra a farsi immolare sulla croce per noi.

C'era nel cuore divino di Nostro Signore un doppio amore infinito che l'urgeva: verso il Padre e verso di noi. A tutte e due — al Padre e a noi — Egli ne aveva dato la maggior dimostrazione.

E se noi vogliamo, non diciamo comprendere, che c'è impossibile, ma sentire alquanto il mistero del suo amore, dobbiamo attraverso la ferita del costato penetrare nella fornace del Suo Cuore, accostarci a quel fuoco inestinguibile, lasciarci ardere da esso e con esso.

Ivi troviamo la vita e l'alimento di essa. Ivi il fuoco divino della carità opera in noi la necessaria purificazione e ci trasforma in Lui.

E' una fusione mistica, per cui giungeremo a riprodurre, come in un conio di moneta, quell'immagine di Gesù, che ci farà riconoscere per suoi dal Padre celeste e ci darà l'ingresso nella sua casa.

Così sia per tutti, o fratelli.

L. C.

BIBLIOGRAFIA

Mons. Bernardo Bartmann, *Manuale di Teologia Dogmatica* - A cura di Natale Bussi - Vol. I: Rivelazione e Fede. Dio. La Creazione - Edizioni Paoline.

La S. Paolo si acquista una particolarissima benemerenza presso il Clero italiano, pubblicando, nelle sue diverse Collane, delle opere di polso e veramente magistrali. Tra queste merita una speciale menzione la « La Teologia dogmatica » di Mons. Bernardo Bartmann, che insegnò Teologia dogmatica a Paderbon per quarant'anni, scrisse molte opere teologiche di cui la più importante è certamente quella che presentiamo.

In questo primo volume troviamo un'ampia introduzione su « Rivelazione e Fede » principi della Dogmatica: nel libro primo la trattazione su Dio nell'unità della natura e nella Trinità delle Persone: nel secondo quella sulla Creazione del mondo e dell'uomo: mentre l'Appendice riporta importanti documenti del Magistero Ecclesiastico oltre a numerose ed opportune note Bibliografiche.

L'opera del Bartmann coglie l'essenziale della Dottrina nei suoi rapporti vivi e perenni con le migliori speculazioni: è una sintesi di dogma e di teologia, fondata sulla solidità del materiale biblico, patristico, scolastico personalmente vagliato ed elaborato, in modo che ne risulta una costruzione armoniosa e quanto mai efficace.

Un'opera di questa portata non doveva rimanere soltanto nell'orbita della Germania: d'onde l'opportunità di questa edizione italiana curata con impegno dal prof. Natale Bussi, docente nel Seminario di Alba, nell'intento di rendere un servizio alla causa della cultura teologica e dell'apostolato. Sono proprietà di questa edizione italiana le letture intese a rendere l'esposizione delle verità più corrispondenti alle esigenze dell'apostolato, le note in calce alle pagine, le appendici ai trattati della Grazia e della Chiesa, qualche sottotitolo per rendere il testo più perspicuo, la traduzione di alcuni testi latini più importanti e le Note bibliografiche sparse nel testo o in appendice che tengono conto in modo particolare della letteratura teologica più recente con particolare riguardo all'apologetica, all'apostolato ed alla spiritualità.

Questa quarta edizione poi si presenta notevolmente migliorata con l'aggiunta di non poche pagine nel testo, di venticinque nuove letture, di note in calce e di una raccolta dei più importanti documenti del magistero ecclesiatico, e di un aggiornamento della bibliografia.

D'onde un sempre maggior valore in questo Manuale di Teologia dogmatica che sarà largamente adottato dal Clero e dai laici che vogliono approfondire i massimi problemi dello spirito e della vita cristiana.

GIUSEPPE PASALI, *Somma di Teologia dogmatica* - Ed. Regnum Christi - Lucca - 2ª Edizione.

L'illustre Autore ha premesso di aver incontrate tante volte delle anime assetate di Verità, specialmente tra ottimi laici dedicati all'apostolato, dirigenti di Azione Cattolica e Religiosi, che, pur essendo preparate alla loro missione, sentivano la necessità di approfondire sempre più e in modo scientifico, la conoscenza della Religione. Ha pertanto approntato quest'opera per andare incontro a tutti coloro che desiderano studiare la Religione in modo rigorosamente scientifico: ma voluto presentarla nella forma più semplice possibile in modo da essere inteso anche da chi non ha fatto studi superiori. Ha badato perciò a riportare nella traduzione italiana i passi della Scrittura, dei Padri, dei Concilii, dei Sommi Pontefici: e, pur tralasciando le questioni secondarie ha curato che non mancasse nessuno degli elementi che costituiscono come l'ossatura armonica e completa della Dottrina teologica.

Ci ha fornito in tal modo un'opera organica che espone l'insieme delle verità teologiche, al completo ed illustra ogni parte della scienza sacra. E' divisa in due parti. La Teologia generale che, dopo le nozioni preliminari, tratta: 1. La Rivelazione; 2. Il Rivelatore; 3. La custode della Rivelazione, la Chiesa - La Teologia speciale che tratta: 1. La Fede; 2. Dio Uno; 3. Dio Trino; 4. Dio Creatore; 5. Dio Verbo incarnato e Redentore con una parte sulla Mariologia; 6. Dio Santificatore per mezzo della grazia; 7. Dio Santificatore per mezzo dei Sacramenti; 8. Dio rimuneratore. La trattazione è limpida, sprigliata, ordinata: ma che va studiata con criterio e ponderazione. L'ideale sarebbe che il libro potesse servire di testo per regolari lezioni nelle scuole specializzate per istituti, associazioni cattoliche, studenti, propagandisti e via. Illustrato in ogni punto con la viva parola del docente il testo potrà essere anche più efficace. Questa « Summa di Teologia Dogmatica » merita ogni elogio, ma merita soprattutto di essere studiata ed applicata alla vita. Noi lo auguriamo di cuore.

BENDER P. LUDOVICUS O.P., *Potestas ordinaria et delegata. Commentarius in can.* 196-209 - Desclée, Roma.

Indirizzato ai Sacerdoti addetti al Sacro Ministero ed ai docenti delle discipline canoniche, questo commento ordinato, preciso, illustrato con esempi e casi concreti, illustra opportunamente la complessa materia della giurisdizione ordinaria e delegata qual è contenuta nei canoni 196-209 del codice di diritto canonico.

E' una materia alquanto astrusa, ma di continua applicazione: per la quale richiedono norme precise e direttive sicure. Le ha fornite il chiarissimo canonista P. Bender O. P. in questo commento che sarà di grande vantaggio per quanti esercitano la potestà di giurisdizione o ne fanno oggetto del loro insegnamento. Speciale mensione richiede il Capo che tratta della « Suppletio iurisdictionis » ed illustra il famoso canone 209 per cui: « In

errore communi aut in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, iurisdictionum supplet Ecclesia pro foro tum esterno tum interno ».

Raccomiandiamo questo ottimo commento per lo studio e per la pratica di una potestà così importante e necessaria.

OPERE RICEVUTE

PALAZZINI-DE JORIO, *Casus conscientiae* - I. De actibus humanis - De Legibus - De conscientiae - De peccatis - De variis virtutibus. - II. De Sacramentis et censuris. - Ed. Marietti, Torino. In-4°, di pagg. 1348, rilegati in tela, L. 6000.

BERTETTO, *Discorsi di Pio XI* (1922-1928) - Ed. S.E.I., Torino. Vol. in-4° di pagg. XXVIII-890. Rilegato, L. 4500.

G. GIULI, *Con Maria Madre di Gesù* - Ed. Agostiniane, Tolentino. Libretto di 80 pagine, con copertina a colori, L. 150.

H. VICAIRE, *Storia di S. Domenico* - Ed. Paoline, Alba. Vol. in-8°, di pagg. 630, con illustr. fuori testo e carte geografiche, rilegato con custodia, L. 2500.

B. MATTEUCCI, *Cultura religiosa e laicismo* - Ed. Paoline, Alba. Vol. in-16°, di pagg. 250. Rilegato in tela con lussuosa sopracoperta, L. 800.

A. FERRAIRONI, *Madre e maestra,* Sr. Fortunata M. Colombino - Ed. Ist. Figlie di Maria SS. Dell'Orto, Roma. Vol. in-16°, di pagg. 112, L. 250.

P. MODENA, *S. Antonio M. Gianelli,* vescovo e fondatore - Ed. Ist. Figlie di Maria SS. Dell'Orto, Roma. Vol. in-16°, di pagg. 128, con illustr. fuori testo, L. 300.

P. MODENA, *Una gemma dell'Istituto Gianelliano,* Madre Elisabetta Pedemonte - Ed. Ist. Figlie di Maria SS. Dell'Orto, Roma. Vol. in-16°, di pagg. 232 con illustr. fuori testo, L. 400.

A. FARRAIRONI, *Nell'umile dovere, l'ascesa.* Cenni biografici di Suor Maria del Redentore Canova - Ed. Ist. Figlie di Maria SS. Dell'Orto, Roma. Vol. in-16°, di pagg. 320 con illustr. fuori testo, L. 750.

Per la Revisione Ecclesiastica: P. Ceslao Pera O.P.

Direzione e Ammin.: L.I.C.E. - Via Assarotti, 10 - Torino

Abbonam. anno 1960 - L. 1300 - Estero L. 2600 - c/c Postale 2-111

ROBERTO BERRUTI, *direttore responsabile*

Autor. P.W.B. n. P.R. 15 del 10-7-1945 - Tip. E. Bono, Via S. Paolo 12 - Torino